


# NOTIZIARIO

DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI COMO



Anno 11 N° 1 Giugno 2005



# SOMMARIO

- 3 Nuova Legge per il governo del territorio
- 8 L'attuazione degli interventi di trasformazione del territorio
- 15 Testo della convenzione EPPI-MPS
- 17 L'Agenzia del territorio contro l'evasione fiscale
- 25 Sistemi fotovoltaici
- 27 Lotta al rumore
- 33 Bioarchitettura e prefabbricazione
- 35 D.Lgs n. 235
- 39 Brevi

## **COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI COMO**

Via Vittorio Emanuele II, 113  
22100 Como  
Tel. 031.26.74.31 Fax 031.26.73.88

e-mail: [collegioperitocomo@tin.it](mailto:collegioperitocomo@tin.it)  
[www.peritiindustriali.como.it](http://www.peritiindustriali.como.it)

Orari della Segreteria del Collegio:

da lunedì a giovedì  
8.30-12.30 14.30-18.00  
venerdì 8.30-12.30

## **NOTIZIARIO DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI COMO Anno 11 N° 1 Giugno 2005**

- Direttore Responsabile:  
per. ind. Paolo Bernasconi
- Editore:  
Collegio dei Periti Industriali  
e dei Periti Industriali Laureati  
della provincia di Como
- Consulenza editoriale e grafica  
e stampa a cura di:  
SEA Srl Como
- Autorizzazione Tribunale di Como  
n. 5/95 del 22/3/1995



## Nuova legge regionale per il governo del territorio

**Entrata in vigore  
la L.R. n° 12  
del 11.03.2005  
Ecco cosa cambia**

### Premessa

Dopo trent'anni di applicazione della legge urbanistica regionale L.R. n° 51 del 15.4.1975, nello scorso mese di marzo è entrata in vigore la nuova "Legge per il governo del territorio" L.R. n° 12 del 11.03.2005.

I criteri ai quali si ispira la nuova legge sono: "sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, sostenibilità, partecipazione, collaborazione, flessibilità, compensazione ed efficienza".

La nuova legge costituisce sostanzialmente un testo unico della disciplina urbanistica - edilizia, avendo raccolto in sé e innovato norme che appartenevano a ben 36 leggi regionali, precedentemente in vigore ed ora abrogate, introducendo peraltro alcune modifiche anche al recente T.U. dell'edilizia D.P.R. n° 380/2001.

Per quanto riguarda i settori dell'urbanistica, si ha una radicale modifica di termini e di criteri, con un ribaltamento degli schemi urbanistici precedenti che, per l'improvvisa delegificazione ed entrata in vigore di un modello e metodologia radicalmente innovativi, può comportare vari problemi applicativi.

Nella realtà territoriale e amministrativa di trent'anni fa erano giustificate regole precise e criteri univoci per introdurre, per la prima volta, una disciplina urbanistica per il territorio regionale, a seguito della sregolata edificazione degli anni Sessanta ed inizio anni Settanta, in una situazione socio-economica in forte sviluppo, con insediamenti edilizi in espansione.

Con la nuova legge vengono meno le regole rigide: ad esse si sostituiscono normative e regolamentazioni intese come strumenti per la pianificazione, per l'efficienza e celerità dell'azione ammi-

nistrativa pubblica, per la programmazione concertata tra pubblico e privato, che rendano fattibili gli interventi previsti, promuovendone anche l'aspetto qualitativo.

Data la complessità di interpretare ed applicare il nuovo modello di pianificazione, vi è la necessità di seguire con particolare attenzione la prima fase di applicazione, come se si trattasse di una fase sperimentale.

A tale scopo la legge prevede l'istituzione di un'apposita Autorità per la programmazione del territorio (art. 5), con il compito di determinare criteri, modi e tempi di attuazione per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nonché di verificare il corretto andamento dell'attività di pianificazione, di redigere un rapporto annuale e di esercitare un ruolo per la composizione di eventuali conflitti fra i diversi livelli di pianificazione.

### La pianificazione comunale

Per il livello comunale la legge propone e individua, quale nuovo "modello" di pianificazione comunale, il P.G.T. - Piano di Governo del Territorio, che si articola nei seguenti atti:

- a) il documento di piano
- b) il piano dei servizi
- c) il piano delle regole

**Il documento di piano** (art. 8), costituisce il vero e proprio documento che qualifica e definisce gli indirizzi della politica amministrativa del comune; esso ha validità quinquennale e non produce effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.

# NORMATIVE

## 4 como

Il documento di piano:

- definisce il quadro ricognitivo e conoscitivo programmatico di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune
- individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione, strategici per la politica territoriale
- determina gli obiettivi quantitativi dello sviluppo complessivo del piano, le politiche di intervento per la riqualificazione del territorio, assetto viabilistico, servizi pubblici e insediamenti per la residenza e per le attività economiche
- indica gli ambiti di trasformazione con i relativi criteri per la tutela ambientale paesistica, ecc. (i cui interventi si attuano attraverso i piani attuativi - art. 12).

Il documento di piano è sottoposto alla **valutazione ambientale** (art. 4); durante la fase preparatoria dello stesso e prima della sua adozione, al fine di evidenziare la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione, nonché le misure di mitigazione e compensazione necessarie.

**Il piano dei servizi e il piano delle regole** costituiscono gli strumenti di natura prevalentemente tecnica e operativa per raggiungere gli obiettivi indicati dal documento di piano.

A differenza del documento di piano, sia il piano dei servizi che il piano delle regole hanno carattere prescrittivo e vincolante, non hanno termini di validità e sono sempre modificabili (come già avveniva per il P.R.G.).

### **Il piano dei servizi (art. 9)**

Il piano dei servizi, come già previsto dalla precedente legge (L.R. n° 1/2001) è finalizzato ad assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale. L'innovazione riguarda l'estensione della sua competenza alle eventuali aree per l'edilizia residenziale pubblica, alla dotazione a verde, ai corridoi ecologici, al sistema del verde di connessione fra il territorio rurale e quello edificato, il tutto con riferimento al numero degli utenti, costituito dalla popolazione residente, da quella da insediare, secondo le previsioni del documento di piano, e da quella gravitante sul territorio (occupati nelle attività, studenti, utenti di servizi sovracomunali, flussi turistici).

Sparisce il termine classico di "standard urbanistico" e non vi è più una rigida suddivisione in categorie predefinite; viene solo definita la dotazione minima da assicurare per aree ed attrezzature pubbliche e d'interesse pubblico o generale, in misura pari a 18 mq/abitante, peraltro intesa come dotazione globale riferita alla sola funzione residenziale.

È attribuito al piano dei servizi il compito di definire la dotazione per i singoli ambiti di trasformazione e per le altre funzioni (produttive, terziarie, commercio).

Le scelte devono essere finalizzate a soddisfare le esigenze rilevate dalla ricognizione puntuale delle attrezzature e servizi esistenti, valutati con riferimento ai fattori di qualità, fruibilità e accessibilità, nonché le esigenze di adeguamento, integrazione e sviluppo degli stessi.

Tali scelte debbono essere debitamente motivate ed indirizzate alla qualità dei servizi e non alla loro quantità; esse devono inoltre trovare un riscontro nella quantificazione e sostenibilità dei costi in relazione alle risorse pubbliche e private reperibili.

### **Il piano delle regole (art. 10)**

Il piano delle regole costituisce la parte più prettamente tecnica del P.G.T., che ricorda in parte il vecchio P.R.G., con le relative norme tecniche e cartografie (anche se non si parla più di azzonamento e di zone omogenee). Esso:

- definisce gli ambiti del tessuto urbano consolidato, ivi comprese le aree libere intercluse o di completamento
- individua i nuclei di antica formazione e i beni ambientali, storico-artistico-monumentale, con le relative modalità d'intervento e parametri da rispettare negli interventi
- individua le aree destinate all'agricoltura, con la relativa disciplina d'uso di valorizzazione e salvaguardia
- individua le aree di valore paesaggistico - ambientale ed ecologiche
- individua le aree non soggette a trasformazione urbanistica, ove sono consentiti solo interventi sugli edifici esistenti, oltre che per servizi pubblici

Il piano delle regole definisce, in particolare:

- le regole per gli interventi integrativi e sostitutivi, relativi alle aree e ai beni di interesse

archeologico, paesaggistico, storico, monumentale

- i parametri da rispettare negli interventi di nuova edificazione o sostituzione (nei soli ambiti del tessuto urbano consolidato), identificando le caratteristiche tipologiche, allineamenti, consistenza volumetrica, superfici di pavimento, altezza max - min., modi insediativi, destinazioni d'uso non ammissibili, requisiti qualitativi, d'efficienza energetica e integrazione paesaggistica.

Esso, inoltre, disciplina le aree destinate all'agricoltura, gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, le aree di valore paesaggistico - ambientale ed ecologico e le aree non soggette a trasformazione urbanistica.

## La procedura per la redazione e approvazione del P.G.T.

In merito alla procedura e approvazione del P.G.T. e relative varianti si fa rinvio all'art. 13 della legge.

Rimane invariato l'avvio del procedimento con l'avviso al pubblico. Sono previste le consultazioni per acquisire il parere delle parti sociali ed economiche; non è richiamato l'obbligo della consultazione degli enti (scoping) come era previsto dalla L.R. n° 1/2000.

Gli atti del P.G.T. sono adottati ed approvati dal consiglio comunale.

Il deposito degli atti del P.G.T. adottato deve avvenire entro 90 giorni, con contemporanea trasmissione alla provincia, se dotata di P.T.C.P. vigente, esclusivamente per la valutazione della compatibilità con lo stesso (da attuare entro 120 giorni, altrimenti il parere si intende favorevole, salvo il caso in cui il P.G.T. contenga proposta di modifica al P.T.C.P.).

L'A.S.L. e l'A.R.P.A., entro i termini stabiliti per le osservazioni, possono formulare le proprie osservazioni unicamente sugli aspetti di tutela igienico sanitaria ed ambientale, sull'utilizzazione del suolo e localizzazione degli insediamenti produttivi.

La decisione in merito alle osservazioni deve avvenire entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse, pena l'inefficacia degli atti assunti.

Restano confermate le misure di salvaguardia per il P.G.T. adottato.

Il P.G.T. acquista efficacia dopo il deposito presso la segreteria comunale e la pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.

## L'adeguamento dei piani comunali (art. 26)


I comuni devono avviare il procedimento per dotarsi di P.G.T. entro 1 anno dalla entrata in vigore della legge; per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, entro 1 anno dalla delibera della giunta regionale, con la quale verranno definiti i criteri e le modalità per la redazione dei P.G.T.

I comuni che hanno urgenza di procedere alla revisione del proprio strumento urbanistico (P.R.G.), non ammessa dalle norme transitorie, si trovano in difficoltà anche nel elaborare, a breve termine, il nuovo P.G.T., poiché vi è la necessità di attendere chiarimenti e precisazioni che la regione ha già preannunciato (con l'imminente "commentario") che consentano di superare i numerosi dubbi interpretativi ed i problemi applicativi emersi dalle prime letture del testo di legge; inoltre, per i comuni con meno di 15.000 abitanti, occorre attendere l'emanazione dei previsti "criteri".

## La fase transitoria (art. 25)

Dopo l'entrata in vigore della L.R. n° 12/2005, avvenuta il giorno 31.3.2005, non è più possibile adottare varianti ordinarie ai P.R.G. vigenti, né adottare nuovi P.R.G.

Assume, pertanto, particolare rilievo la norma transitoria della nuova legge, in quanto produce



# NORMATIVE

immediatamente effetti determinanti per la gestione urbanistica del territorio comunale e relativi atti di pianificazione consentiti.

La nuova legge non ha recepito l'esigenza di consentire ai comuni, che hanno in corso varianti ordinarie parziali o varianti generali al P.R.G., di poter completare le stesse entro un termine pre-stabilito, tenuto conto del lavoro svolto, dell'impegno profuso delle amministrazioni e dagli uffici comunali, oltre che dei relativi oneri sostenuti.

Infatti, nella fase transitoria, essa consente unicamente ai comuni di approvare:

- atti di programmazione negoziata
- progetti in variante ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n° 447/1998 (Sportello Unico per Attività Produttive)
- varianti di cui all'art. 2, comma 2, della L.R. n° 23/97
- piani attuativi in variante con la procedura dell'art. 3 della L.R. n° 23/97
- piano dei servizi in attuazione del P.R.G. vigente e nel rispetto dei contenuti e procedure della nuova legge

Tra gli atti di programmazione negoziata rientrano i P.I.I. - piani integrati di intervento, la cui presentazione è subordinata alla approvazione del documento di inquadramento, che definisce gli obiettivi generali e gli indirizzi dell'azione amministrativa comunale.

Restano validi gli strumenti urbanistici comunali vigenti sino all'approvazione del P.G.T. e comunque non oltre quattro anni dall'entrata in vigore della legge.

## I piani attuativi (artt. 12 e 14)


La nuova legge introduce rilevanti innovazioni anche per i piani attuativi comunali. Infatti:

- sono subordinati al p.a. gli interventi di trasformazione e sviluppo indicati dal documento di piano
- viene delegato al p.a. il compito di fissare in via definitiva gli indici urbanistico-edilizi, in coerenza con le indicazioni del documento di piano
- i p.a. possono ripartire tra tutti i proprietari degli immobili interessati i diritti edificatori, mediante l'attribuzione di un identico indice di edificabilità territoriale
- spetta al p.a. individuare gli edifici esistenti da confermare, le aree da cedere gratuitamente o da asservire per la realizzazione dei servizi ed infrastrutture, oltre alle compensazioni urbanistiche (art. 11.1)
- per la presentazione del p.a. è sufficiente il concorso dei proprietari della sola maggioranza assoluta del valore dell'immobile, in base all'imponibile catastale
- le previsioni contenute nel p.a. hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli
- nel caso di conformità del p.a. al P.G.T., compete alla giunta comunale l'adozione ed approvazione; i termini temporali per la pubblicazione e approvazione sono ridotti a 15 giorni (rispetto ai 30 delle norme precedenti)
- nel caso di p.a. in variante al P.G.T., compete alla giunta comunale l'adozione, mentre compete al consiglio comunale l'approvazione; i termini temporali per la pubblicazione e approvazione rimangono i vecchi 30 giorni (come nelle norme precedenti)
- i piani di iniziativa privata sono portati in adozione entro 90 giorni dalla presentazione al comune; dopo tale termine può essere richiesto l'intervento sostitutivo della Regione

6

como

Un'immagine  
di un Piano regolatore



- l'istruttoria comunale può prevedere una sola interruzione dei termini, con provvedimento motivato, per chiedere integrazioni documentali, ovvero modifiche progettuali (solo se necessarie per l'adeguamento alle prescrizioni normative)
- la conclusione negativa della fase istruttoria pone fine al procedimento
- è confermata la possibilità di introdurre limitate modifiche al p.a. in sede esecutiva, senza necessità di preventiva variante (come in precedenza)

## **I piani integrati di intervento (art. 87 e 93)**

La nuova legge regionale ripropone la disciplina dei P.I.I., finalizzati alla riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del territorio.

I P.I.I. possono riguardare anche interventi su aree destinate all'agricoltura (art. 89), con alcune specifiche limitazioni ed esclusioni.

Essi devono accertare lo stato delle attrezzature ed aree d'interesse pubblico, proponendo l'adeguamento o integrazione, ove necessario, ovvero consentendo la monetizzazione nel solo caso che tale soluzione risulti la più funzionale per l'interesse pubblico, assicurando comunque la necessaria dotazione di parcheggi pubblici e di interesse pubblico.

In caso di monetizzazione viene reintrodotta l'obbligo di prevedere, nella convenzione, l'impegno del comune ad impiegare tali somme esclusivamente per acquisire aree o fabbricati, individuati dal piano dei servizi per aree e servizi pubblici, ovvero per la realizzazione diretta di opere previste nel P.I.I. stesso.

## **La perequazione, compensazione ed incentivazione (art. 11)**

La nuova legge introduce anche il principio della perequazione, compensazione ed incentivazione.

Sulla base dei criteri definiti dal documento di piano, i piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale possono ripartire tra tutti i proprietari degli immobili i diritti edificatori e gli oneri per le aree d'urbanizzazione (da cedere gratuitamente o da asservire), attraverso l'attribuzione di un identico indice di

edificabilità territoriale (analogamente a quanto già avviene nell'ambito dei piani di lottizzazione). Il piano delle regole può attribuire a tutte le aree del territorio comunale (escluse quelle destinate all'agricoltura e quelle non soggette a trasformazione urbanistica) un identico indice di edificabilità territoriale, differenziato per le parti del territorio e inferiore all'indice minimo fondiario, da utilizzare sulle aree ove è ammessa l'edificazione, regolamentando di conseguenza la cessione gratuita delle aree destinate alle opere d'urbanizzazione e ai servizi ed attrezzature pubbliche e d'interesse pubblico.

Al di fuori dei piani e atti di programmazione suddetti, possono essere attribuiti, a compensazione della cessione gratuita d'aree al comune, aree in permuta o diritti edificatori trasferibili sulle aree edificabili previste dal piano urbanistico, i quali sono liberamente commerciabili.

È infine prevista una forma d'incentivazione per rilevanti benefici pubblici, aggiuntivi agli obblighi dovuti, con attribuzione di una volumetria aggiuntiva non superiore al 15% di quella ammessa, nell'ambito di piani attuativi finalizzati alla riqualificazione urbana, ovvero per la promozione dell'edilizia bioclimatica e del risparmio energetico.

## **I vincoli espropriativi (art. 9.12 e 13)**

I vincoli degli strumenti urbanistici sono di tre specie: vincoli espropriativi, vincoli di inedificabilità e vincoli procedurali.

La legge regionale prende in considerazione solo i vincoli espropriativi, per definirne validità e decadenza.

Per i vincoli preordinati all'esproprio per la realizzazione di attrezzature e servizi previsti dal piano dei servizi, a cura della pubblica amministrazione, viene confermata la durata di cinque anni, a partire dall'entrata in vigore del piano stesso, qualora essi non siano stati inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche o non sia stato approvato lo strumento attuativo che ne prevede la realizzazione.

Non vi è decadenza per le previsioni che demandano al proprietario dell'area, o consentano allo stesso, la realizzazione diretta dell'opera.

## L'attuazione degli interventi di trasformazione del territorio nella nuova legge regionale 12/2005

Questa relazione esamina il titolo I° della seconda parte della Legge Regionale 11.03.2005 n.12 relativa alla "gestione del territorio".

In particolare:

- la disciplina degli interventi sul territorio
- il permesso di costruire
- la D.I.A.
- il contributo di costruzione.

Si tratta degli articoli dal 27 al 48

Per il paragrafo relativo alla disciplina degli interventi sul territorio, l'art. 27 si occupa della definizione degli interventi.

Si tratta di una riscrittura dell'art. 31 della Legge 457/1978 nonché dell'art. 3 del DPR. 380/2001

Rispetto alle definizioni ben note, si deve sottolineare quanto segue:

- negli interventi di manutenzione ordinaria, quelli soggetti alla semplice comunicazione, viene aggiunto che, i materiali, con i quali si operano le sostituzioni devono essere compatibili con le norme ed i regolamenti comunali
- alla lettera b, viene riconosciuto che l'accorpamento o la suddivisione di più unità immobiliari rientra nella manutenzione straordinaria
- alla lettera e, ricomprende quanto previsto dal T.U.

L' art. 28 dispone relativamente al REGOLAMENTO EDILIZIO

Il primo comma ne dichiara il contenuto, mentre il secondo comma chiarisce, in maniera univoca, che il R.E. non può contenere norme di carattere urbanistico che incidano sui parametri urbanistico-edilizi previsti dagli strumenti della pianificazione comunale.

La disposizione ha lo scopo di evitare che le norme regolamentari in qualche modo possano influire sulle possibilità edificatorie o viceversa.

L' art. 30 si occupa della COMMISSIONE EDILIZIA, stabilendo che:

- è facoltativa
- la composizione, il suo funzionamento e gli interventi soggetti al suo parere, devono essere definiti nel Regolamento edilizio
- il parere della commissione è consultivo
- il parere può anche essere preventivo alla presentazione della definitiva istanza (si tratta della dell'istituto del "parere preventivo")

L'articolo 32, della nuova Legge sul governo del territorio, si occupa dello Sportello Unico dell'Edilizia. La disposizione richiama sia l'istituto introdotto dalle norme specifiche del SUAP (sportello unico per le attività produttive, di cui al DPR 447/1998) sia dal DPR 380/2001 T.U. dell'edilizia, per l'organizzazione dell'Ufficio Tecnico.


L'aspetto più rilevante, in generale, di tale struttura è la titolarità del procedimento unico che comporta di conseguenza il rilascio di un unico provvedimento finale.

Per la verità lo scopo per cui è stato introdotto in tema di impresa, non è semplicemente quello di semplificazione di procedura ma soprattutto di volano economico e di investimento produttivo.

Nella sua potenzialità lo Sportello per le attività produttive non è appieno sfruttato.

Ma veniamo a quello dell'edilizia. La nuova norma regionale, non ne prevede l'obbligatorietà a differenza di quella sancita dal T.U. e ne profila i compiti di:

# NORMATIVE



- ricezione di tutte le istanze in capo al procedimento
- emanazione del provvedimento
- rilascio di certificazioni
- cura dell'istruttoria anche con le altre amministrazioni e d'acquisizione dei pareri anche attraverso la conferenza dei servizi.

Il capo secondo si occupa del PERMESSO DI COSTRUIRE.

L'articolo 33 dispone al primo comma quali siano gli interventi soggetti a tale procedura:

Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica

ed edilizia del territorio, che non si vogliono sottoporre a procedura di DIA, e quelli per cui è richiesta una specifica condizione soggettiva di cui alle specifiche norme per la costruzione in zona agricola.

Mentre, al secondo comma, elenca quelli esclusi che sono:

- a) interventi di manutenzione ordinaria
- b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio

# NORMATIVE

## PERMESSO DI COSTRUIRE - PROCEDURA DI ASSENSO (art. 20, D.P.R. n. 380 del 2001; art. 38 legge reg. n. 12 del 2005)

1	Presentazione della domanda	Allo S.U.	Corredata dai documenti
2	Designazione e comunicazione del responsabile del procedimento	Entro 10 giorni da (1)	
3	Richiesta istruttoria (una sola volta)	Entro 15/30 giorni da (1)	Per motivata richiesta di integrazione e completamento della documentazione il termine di cui al punto (5) si interrompe e riprende a decorrere per intero dal giorno (4)
4	Presentazione integrazioni e documenti	Nel termine assegnato	
5	Istruttoria da parte del responsabile del procedimento	Entro 60/120 giorni da (1) o da (4)	Acquisizione dei pareri e atti di assenso interni
6	Proposta di provvedimento conclusivo		Acquisizione dei pareri e atti di assenso esterni
7	Richiesta motivata di modifiche di modesta entità (ex condizioni)	Nello stesso termine di cui al punto (5)	Eventuale conferenza di servizi
			Relazione dettagliata sulla qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento
		Sospensione del termine (5) fino al relativo esito	Eventuale parere della commissione edilizia (se istituita e competente in base al R.E.). Se il parere non è espresso nei termini (5) o (8) il responsabile del procedimento prescinde dal parere e conclude l'istruttoria
8	Pronuncia del richiedente sulla richiesta di modifiche	Nel termine assegnato	
9	Adesione con presentazione delle integrazioni richieste	Entro 15 giorni dalla pronuncia di cui al punto (8)	
10	Proposta di provvedimento conclusivo	Entro 60/120 giorni da (1) o da (4)	Tenendo presente che il termine di 60/120 giorni è sospeso al punto (7) e riprende a decorrere dal punto (9)
11	Adozione provvedimento finale favorevole	Entro 15 giorni dalla proposta di cui al punto (10)	
12	Notifica all'interessato dell'avvenuto rilascio e	Tempestivamente	
13	Pubblicazione all'Albo pretorio del Comune	Tempestivamente	La pubblicazione all'Albo può essere periodica e cumulativa
14	Pagamento contributo di costruzione	Entro il termine assegnato	In genere (almeno la 1a rata) entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuto rilascio
15	Inizio dei lavori	Entro 1 anno dal punto (11) o (12)	
16	Ultimazione e collaudo dei lavori	Entro 3 anni dal punto (15)	

10  
como

- c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato
- d) realizzazione di coperture stagionali destinate a proteggere le colture ed i piccoli animali allevati all'aria aperta ed a pieno campo, nelle aree destinate all'agricoltura
- e) strutture temporanee di cantiere

È utile ricordare che in caso di applicazione di norme derogatorie, di qualsiasi natura, è possibile solo l'attivazione della procedura di richie-


sta del permesso di costruire.

Il terzo comma dispone relativamente alle opere pubbliche dei comuni.

L'approvazione del progetto esecutivo, con la relativa validazione tiene luogo al permesso.

È degno di nota anche l'art. 34 che prevede che qualora l'intervento ricada in zona tutelata, delegata ad ente diverso dal Comune, il relativo provvedimento autorizzativo deve essere allegato alla richiesta.

L'articolo 35 elenca le caratteristiche del permesso di costruire, che sono quelle dell'art 11 del T.U. con l'aggiunta del quarto comma relativo



alla denuncia d'inizio e ultimazione lavori. L'art. 36 elenca i presupposti per il rilascio del permesso che costituiscono (alcuni) una novità: Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. Il permesso di costruire è comunque subordinato all'esistenza delle opere d'urbanizzazione primaria o alla previsione, da parte del comune, dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contempora-

neamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso. Nel periodo intercorrente tra l'adozione e la definitiva approvazione degli strumenti di pianificazione comunale, a richiesta del dirigente del competente ufficio comunale, ovvero, laddove costituito, dello sportello unico per l'edilizia, il dirigente della competente struttura regionale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione dei predetti strumenti.

# NORMATIVE

Sino all'adozione degli atti di PGT (Piano di governo del territorio), in caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni degli strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda stessa. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi cinque anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico.

Sono le misure di salvaguardia contenute in questi due ultimi commi che rappresentano certamente un'innovazione rispetto al precedente ordinamento, infatti le misure di tutela rispetto all'adozione o l'entrata in vigore di nuove norme, erano stabilite all'art.31 della Legge Urbanistica (1150/1942) che riduceva la possibilità d'attuazione per quelle opere contrastanti fatto salvo il caso che le stesse non fossero state iniziate e comunque concluse nel termine di tre anni dal loro inizio.

Di procedura per il rilascio del permesso si occupa l'articolo 38, che dispone:

- la domanda deve essere presentata dal proprietario o avente titolo, corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione (questa modalità è peraltro prescritta anche dall'art.20 del T.U. ed è assai disattesa. Tale condizione è la disposizione che limita la possibilità di attivare più procedimenti sulla medesima area o immobile).
- entro 10 giorni deve essere comunicato il Responsabile del Procedimento
- entro 60 giorni istruttoria, pareri, valutazione della domanda e formulazione della proposta di provvedimento al titolare del rilascio
- sempre nel termine di cui al punto precedente, fatta salva l'interruzione per l'integrazione, il progetto può essere adeguato, con modifiche di modesta entità. L'interessato deve esprimersi sulla richiesta di modifica ed inoltrare nel termine minimo di 45 giorni gli elaborati modificati. Qualora non aderisca il procedimento s'intende concluso in senso negativo
- le eventuali integrazioni alla pratica devono essere richieste nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della pratica
- per eventuali autorizzazioni e pareri può essere convocata la conferenza dei servizi interessati

Il capo terzo si occupa invece della DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ.

Gli interventi possibili con questa procedura sono tutti quelli realizzabili e soggetti a permesso di costruire, pertanto questo procedimento risulta un'alternativa in capo al richiedente con la sola esclusione degli interventi in zona agricola.

Con la DIA possono anche essere presentate le richieste di variante al permesso di costruire, che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modifichino la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma dell'edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire principale.

La procedura della DIA:

Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo presenta la denuncia d'inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali.

La relazione deve asseverare la conformità delle opere da realizzare agli strumenti di pianificazione vigenti ed adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. La denuncia d'inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori.

Nel caso in cui siano dovuti oneri d'urbanizzazione e costo di costruzione, il relativo calcolo è allegato alla denuncia d'inizio attività e il pagamento è effettuato con le modalità previste dalla vigente normativa. È fatta comunque salva la possibilità per il comune di richiedere le eventuali integrazioni.

Sulle modalità di corresponsione del contributo è opportuno verificare le disposizioni vigenti che possono cambiare in ciascun comune.

La quota relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune entro trenta giorni successivi alla presentazione della denuncia d'inizio attività, fatta salva la facoltà di rateizzazione.

La denuncia d'inizio attività è sottoposta al termine massimo d'efficacia di tre anni. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel predetto termine è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare la data d'ultimazione dei lavori al comune.

Il dirigente o il responsabile del competente uffi-

# NORMATIVE

cio comunale, ovvero, laddove costituito, dello sportello unico per l'edilizia, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività:

- a) verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione presentata
- b) accerta che l'intervento non rientri nel caso di esclusione previsto dall'articolo 41
- c) verifica la correttezza del calcolo del contributo di costruzione dovuto in relazione all'intervento.

Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ovvero, laddove costituito, dello sportello unico per l'edilizia, qualora entro il termine sopra indicato di trenta giorni sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, **notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria ed il consiglio dell'ordine di appartenenza.**

Il richiamo di questa disposizione chiarisce, senza ulteriori dubbi, che il provvedimento motivato di non apportare le previste trasformazioni, è un'ORDINANZA e che nel caso della falsa attestazione, reato previsto all'art. 495 del C.P. è obbligatoria l'informativa all'autorità giudiziaria ed al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza.

La realizzazione degli interventi oggetto di DIA, qualora riguardino beni culturali o paesaggistici sottoposti a specifica tutela, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative, conformemente, per i beni ambientali, a quanto disposto dall'articolo 82 della L.r.12/2005 vale a dire che: gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, provvedono con applicazione della procedura transitoria di cui all'articolo 159 del d.lgs. 42/2004, sino all'adeguamento dei loro strumenti di pianificazione al PTR o, in mancanza, al piano territoriale paesaggistico regionale, una volta adeguato alle disposizioni dell'articolo 156, comma 1, del d.lgs. 42/2004.

Ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi della legge 241/1990.

Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza; in caso di esito non favorevole la denuncia è priva di effetti.

Qualora la denuncia riguardi un bene sottoposto ad un vincolo la cui tutela competa allo stesso comune, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Qualora tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente allega ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.

In assenza di tale documentazione, si applica la sanzione di cui all'art. 37, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (516 euro).

L'ultima parte di cui mi occupo in questa relazione è quella relativa al contributo di costruzione.

L'articolo 43 dispone che sono soggetti, in relazione alla loro destinazione funzionale, alla corresponsione degli oneri primari e secondari e del costo di costruzione:

- interventi di nuova costruzione
- ampliamento di edifici esistenti
- ristrutturazione edilizia

Il contributo non è dovuto per i casi stabiliti dalla Legge che sono quelli previsti all'art.17 del T.U.

- a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153
- b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari
- c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o d'interesse generale realizzate dagli

# NORMATIVE

enti istituzionalmente competenti nonché per le opere d'urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici

- d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità
- e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.

L'art.44 dispone relativamente alla definizione degli oneri, precisando che la determinazione dell'entità degli stessi è definita dai comuni a seguito dell'approvazione del piano dei servizi. In questa disposizione sono contenute le norme già previgenti della Legge Regionale 60/1977. La nuova norma cita poi la distinzione tra oneri primari e secondari, ponendo fine alle più variate interpretazioni che si sono avvicinate nel tempo, e distingue:

- gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi alle seguenti opere: strade, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, cave di multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.
- gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi alle seguenti opere: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo e strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mer-

cati di quartiere, presidi per la sicurezza pubblica, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, cimiteri.

La Legge mantiene ancora la possibilità di scomputo nei limiti dell'art.2 quinto comma della Legge Merloni (109/1994: Le disposizioni della presente legge non si applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, o di quanto agli interventi assimilabile; per le singole opere d'importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla citata direttiva 93/37/CEE) pari all'importo massimo delle opere di euro 1.000.000,00.

L'articolo 48 detta le disposizioni relative al costo di costruzione. Lo stesso è determinato dalla Giunta regionale con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata. Nei periodi transitori è aggiornato annualmente con la variazione ISTAT.

Comprende una quota tra il 5 ed il 20% in funzione delle caratteristiche tipologiche della costruzione.

Per gli insediamenti commerciali, terziari e diretti è pari al 10% del costo effettivo dell'intervento.

*per.ind. Sergio Molinari*

**La convenzione bancaria  
è entrata in vigore  
dal 1° aprile 2005**

## Testo della convenzione EPPI-MPS

Ecco le condizioni riservate ai Collegi provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati a seguito della convenzione bancaria siglata tra l'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e la Banca Monte dei Paschi di Siena.

Rapporti di conto corrente:

- tasso sulle giacenze: tasso pari alla media mensile (mese precedente quello di applicazione) dell'Euribor ad 1 mese, base 360 gg., diminuito di 0,60 punti, con capitalizzazione trimestrale posticipata, (tasso nominale annuo mese di aprile 1,503 corrispondente ad un tasso equivalente per capitalizzazione trimestrale posticipata pari a 1,511%) e senza vincolo di giacenza;
- tasso debitore su fido\* per scoperto di conto corrente: pari alla media mensile (mese precedente quello di applicazione) dell'Euribor ad 1 mese, base 360 gg. aumentato di 1,75 punti, con capitalizzazione trimestrale degli interessi (tasso nominale mese di aprile 3,853%; tasso nominale equivalente per capitalizzazione trimestrale posticipata 3,909%);  
\* la concessione e la misura del fido sono demandate al giudizio della Banca
- **commissione trimestrale di massimo scoperto:** esente;
- **tasso di sconfinamento:** nella misura vigente tempo per tempo;
- **valute su assegni:**  
assegni bancari MPS su piazza e fuori piazza: 2 giorni lavorativi  
assegni circolari MPS: stesso giorno;
- **assegni circolari altri:** 2 gg. lavorativi;
- **assegni bancari altri istituti, su piazza e fuori piazza:** 2 gg. lavorativi
- spese di tenuta conto: esenti fino a 150 operazioni trimestrali, € 0,41 per ciascuna delle operazioni successive;
- assegni c/c: gratuiti;
- condizioni di liquidazione:  
commissioni di pratica: esenti;  
condizioni fisse di liquidazione: esenti;
- spese di chiusura conto: € 30,00;
- imposta di bollo: nella misura vigente;
- spese di produzione estratto conto/invio contabili: nella misura vigente;
- pagamento utenze: gratuito, previa domiciliazione sul conto;
- commissioni su bonifici disposti: € 0,45 per ordini cartacei;
- spese di gestione, amministrazione e custodia titoli:  
per certificati di deposito MPS, FCI Ducato, obbligazioni Paschi: gratuita;  
per i depositi contenenti solo titoli di Stato: € 5,00 semestrali;  
per i depositi contenenti altri titoli italiani e futures: € 10,00 semestrali;  
per i depositi contenenti titoli esteri verrà applicata un'aliquota aggiuntiva di 0,02% oltre alla quota fissa, fino ad un massimo di € 77,45 semestrali; tale aliquota viene calcolata sul valore nominale dei titoli in base alla media dei cambi di fine mese;
- bolli: nella misura vigente;
- **servizio banca telematica:**  
PaschilnAzienda è un servizio di Corporate Banking utilizzabile via Internet, che consente

# ACCORDI

ai clienti, direttamente dalla propria sede e dialogando con la Banca Monte dei Paschi di Siena, di inoltrare disposizioni di pagamento e di incasso, nonché di dare istruzioni operative a tutte le aziende di credito con le quali intrattengono rapporti di conto corrente.

**PaschiInAzienda** non richiede installazione di applicativi, né di aggiornamenti di versioni successive e può essere utilizzato su qualsiasi PC che sia dotato di connessione Internet. Con PaschiInAzienda le aziende sono in grado di interagire con la Banca MPS e con le altre banche con cui operano tramite l'invio e la ricezione di flussi secondo gli standard Corporate Banking Interbancario (operatività Multibanca e Monobanca).

**PaschiInAzienda** permette inoltre di operare in tempo reale sui rapporti intrattenuti con la Banca Monte dei Paschi di Siena per fare operazioni di consultazione dei saldi, dei movimenti di c/c, dei relativi tassi e condizioni (queste operazioni sono possibili in tempo reale anche sui conti intrattenuti con le altre banche del Gruppo MPS: Banca Agricola Mantovana e Banca Toscana), giroconto, bonifico, pagamento effetti, MAV bancario e postale, utenze (bollettini postali), ricarica telefoni cellulari, informativa finanziaria e operatività su titoli, sottoscrizione fondi comuni d'investimento, ecc.

Un'altra caratteristica che distingue il servizio

è la possibilità, offerta al nostro cliente di definire più operatori che possono agire separatamente e con garanzia di riservatezza. È possibile assegnare a detti operatori profili differenziati secondo le esigenze organizzative dell'azienda cliente, sia in termini di rapporti su cui si può agire, sia in termini di funzioni elementari che si possono svolgere.

**Condizioni economiche:**

canone periodico: esente;

assistenza: gratuita;

- **servizio incassi commerciali**

Per la gestione degli incassi delle quote associative è possibile usufruire del nuovo servizio della banca MPS "INCASSI PIU'" che risolve le problematiche legate alla stampa e alla comunicazione all'utente finale, cura l'incasso delle somme dovute tramite canali standard interbancari, effettua la rendicontazione degli esiti sempre su canale telematico, consente - tramite collegamento on-line - di accedere a tutte le informazioni relative ai pagamenti sia a livello aggregato (es. stato dei flussi, data emissione, scadenza, percentuale di riscosso ecc.) sia a livello dettaglio (es. singoli nominativi con il dettaglio dei relativi pagamenti).

Le condizioni economiche sono negoziate in relazione alle dimensioni del servizio, alla periodicità dei flussi ecc.

*La Segreteria*

**In vigore una nuova circolare  
che offre chiarimenti  
sul contrasto dei fenomeni  
di elusione**

## **L'Agenzia del territorio contro l'evasione fiscale**

L'Agenzia del Territorio con Prot. N° 28363 del 20.04.2005, ha emesso la circolare n° 5 avente ad oggetto "La Legge 30.12.2004, n. 311 - Art. 1 commi 367 e ss. - Disposizioni in tema di contrasto di fenomeni di elusione fiscale e tutela delle feche pubblica. Primi chiarimenti".

Tra le varie precisazioni segnaliamo la nuova disciplina delineata dall'art. 368 L. 311/2004 il quale specifica che "...si ha - riutilizzazione commerciale - quando i documenti, i dati e le informazioni acquisite sono ceduti o comunque forniti a terzi, anche in copia o parzialmente o previa elaborazione nella forma e nel contenuto, dai soggetti che li hanno acquisiti, in via diretta o mediata, anche per via telematica, dagli uffici dell'Agenzia del Territorio" (all'art. 4.1 della circolare).

Dopo una panoramica sul quadro normativo vigente e sugli indirizzi interpretativi più rilevanti riguardo all'utilizzo commerciale dei dati ipotecari e catastali (art. 2 circolare), la circolare esamina la nuova disciplina che richiama il comma 367L. 311/2004 e cioè il Contrasto di fenomeni di elusione fiscale e tutela della feche pubblica (art. 2 circolare).

La nuova disciplina introduce un generale divieto di riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari acquisiti dagli archivi degli uffici dell'Agenzia del territorio (art. 3 circolare).

La riutilizzazione commerciale dei suddetti dati, deve pertanto ritenersi vietata e quindi soggetta, dal punto di vista tributario e sanzionatorio, al particolare regime delineato dai commi 370 e 372 L. 311/2004.

La finalità del predetto divieto è duplice:

- esigenza di contrastare i fenomeni di elusione fiscale (art. 3.1 circolare)
- tutela della feche pubblica (art. 3.2 circolare)

Molti soggetti operanti nel settore dei servizi (attraverso l'acquisizione sistematica di dati presso gli uffici o per via telematica, la successiva memorizzazione ed archiviazione degli stessi, pur vigendo un espresso divieto almeno per i dati acquisiti per via telematica), sono potenzialmente in grado di cedere a terzi, anche più volte, i dati richiesti attraverso distinte e reiterate cessioni.; atti di cessione che, di fatto, configurano veri e propri comportamenti elusivi rispetto alle norme che prevedono il pagamento dei tributi per l'acquisizione dei dati ipotecari e catastali.

In tali ipotesi, infatti, i tributi previsti per l'acquisizione del dato vengono corrisposti soltanto una volta, al momento dell'originaria acquisizione attraverso l'attività di visura.

In altri termini, la cessione reiterata a terzi dei dati acquisiti in modo diretto o per via telematica dalle predette organizzazioni, comporta la mancata percezione dei tributi che le organizzazioni stesse avrebbero dovuto assolvere di volta in volta a fronte di ciascuna richiesta da parte del terzo - e che, invece, non hanno corrisposto avendo archiviato il dato medesimo (indebitamente per i dati acquisiti per via telematica) - oppure, secondo altra prospettazione, dei tributi che il cliente-terzo avrebbe dovuto corrispondere se avesse acquisito i dati direttamente presso l'Ufficio o per via telematica, cioè senza intermediazione.

Il particolare regime di cui trattasi viene ad inci-

# CATASTO

dere proprio su tali fenomeni elusivi, stabilendo, espressamente, che ogni atto di riutilizzazione commerciale non consentita dei dati in questione, non solo è sottoposto al pagamento dei tributi dovuti per la loro acquisizione, ma è soggetto alle misure sanzionatorie previste al comma 372 L. 311/2004.

La NOZIONE di "riutilizzazione commerciale" viene comunque meglio descritta nell'art. 4.1 della circolare in cui l'Agenzia del territorio specifica che ai fini della disciplina complessivamente delineata dai commi 367 al 373 L. 311/2004 si ha "riutilizzazione commerciale" quando i documenti, i dati e le informazioni acquisite sono ceduti o comunque forniti a terzi, anche in copia o parzialmente o previa elaborazione nella forma e nel contenuto, dai soggetti che li hanno acquisiti, in via diretta o mediata, anche per via telematica, dagli Uffici dell'Agenzia del territorio.

La "riutilizzazione commerciale" si riferisce indistintamente a tutti i dati, i documenti e le informazioni acquisite dagli utenti; sia, quindi, materialmente presso gli Uffici, sia per via telematica (colmando in tal modo la lacuna riscontrabile nella normativa richiamata al paragrafo 2 che, come accennato, prevedeva espressamente il divieto di commercializzazione dei dati ipotecari e catastali soltanto in relazione ai dati acquisiti per via telematica).

In altri termini (oltre al caso di coincidenza tra soggetto cedente e soggetto che ha acquisito il dato), si intende far riferimento all'ipotesi in cui il cedente - cioè colui che di fatto immette in commercio il dato - lo abbia acquisito non direttamente, ma in via mediata.

**È il caso di un professionista, di una società o agenzia di servizi che, per la raccolta dei dati si avvale di altri soggetti, spesso operanti a livello locale.**

L'oggetto della "riutilizzazione commerciale" non è rappresentato soltanto dal dato (documento o informazione) inteso nella sua integrità, cioè nella veste, grafica e contenutistica, in cui viene acquisito all'origine (presso l'ufficio o per via telematica, su supporto cartaceo o elettronico).

Si ha riutilizzazione commerciale anche nel caso in cui il dato venga ceduto o fornito in

copia, solo parzialmente, oppure previa "elaborazione nella forma o nel contenuto" (art. 4.2 circolare).

Per quanto riguarda il concetto di "elaborazione" si ritiene che lo stesso rappresenti, sotto il profilo interpretativo, uno dei punti più delicati della disciplina in esame.

Con la richiamata locuzione ("elaborazione nella forma e nel contenuto") il Legislatore ha evidentemente inteso fare riferimento, sia ai casi in cui il dato, il documento o l'informazione vengono riutilizzati in modo diretto, cioè nell'identica veste in cui sono stati acquisiti (ad esempio cessione della copia di una formalità ipotecaria o di una visura catastale), sia all'ipotesi in cui il dato, il documento o l'informazione siano stati sottoposti ad una preventiva elaborazione in vista del successivo riutilizzo.

**Si pensi all'ipotesi di cessione a terzi di una formalità ipotecaria in una veste grafica diversa rispetto all'originale, per effetto di una rielaborazione - non solo degli elementi grafici ma anche di parte del contenuto - finalizzata a rendere più chiare le informazioni ricavabili dalla formalità medesima (ad esempio la sostituzione della dicitura "soggetto contro" con "venditore o alienante", oppure della dicitura "soggetto a favore" con "acquirente", oppure ancora l'inserimento in una nota di iscrizione di una sintesi descrittiva dell'atto costitutivo di ipoteca).**

Come è noto, il prodotto finale oggetto di cessione o fornitura è il frutto di un'elaborazione più o meno complessa di dati, documenti ed informazioni ipotecari e catastali che vengono a costituire parte integrante della elaborazione stessa. Tant'è vero che, spesso, in calce ai predetti elaborati, anche per esigenze di completezza e trasparenza dell'informazione, vengono analiticamente elencati tutti i dati e i documenti utilizzati per la predisposizione degli elaborati medesimi.

Sotto tale profilo, pertanto, deve ritenersi che in tali casi la riutilizzazione commerciale è configurabile in relazione ad ogni singolo dato o documento utilizzato per la predisposizione dell'atto (relazione, rapporto) oggetto di cessione o fornitura al terzo, anche se già in possesso dell'utilizzatore (cedente o fornitore).

Ad esempio, quindi, nell'ipotesi in cui venga richiesta ad un operatore del settore la situazione patrimoniale di un determinato soggetto e lo stesso operatore disponga già di una parte dei dati necessari alla predisposizione di quanto richiesto, per averli già acquisiti in occasione di altro incarico, il riutilizzo "imponibile" si configura, necessariamente, anche in relazione a quei dati, documenti e informazioni già disponibili.

L'ipotesi più diffusa di detto divieto opera nel caso in cui il dato acquisito, venga archiviato ("trattenuto") per poi essere riutilizzato anche successivamente alla prima fornitura.

L'imponibilità dell'atto di riutilizzo in tali casi si fonda, tra l'altro, sulla circostanza che il cedente, ove non disponga già dei dati, documenti o informazioni oggetto di cessione o fornitura, dovrebbe acquisirli presso gli uffici dell'Agenzia previo pagamento dei tributi previsti.

Se, invece, viene fornito ad uno stesso soggetto un mero aggiornamento di una situazione già rappresentata in occasione di una precedente fornitura - in relazione alla quale sono stati assolti i tributi relativi a ciascun dato consultato - si ritiene che il riutilizzo "imponibile" possa essere limitato ai soli documenti, dati e informazioni utilizzati per l'aggiornamento.

La nuova Disciplina prevede anche IPOTESI di ESCLUSIONE della "Riutilizzazione commerciale" (art. 5 circolare).

La prima parte del comma 369 L. 311/2004, infatti, esclude la riutilizzazione commerciale quando i documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono forniti al solo soggetto per conto del quale, su preventivo e specifico incarico, risultante da atto scritto, l'acquisizione stessa, previo pagamento dei tributi dovuti, è stata effettuata.

La deroga si fonda, dunque, su due presupposti:

- La fornitura del dato deve avvenire soltanto nei confronti del soggetto per conto del quale il dato è stato acquisito sulla base di un specifico incarico, risultante da atto scritto
- il dato deve essere acquisito previo pagamento, da parte del soggetto fornitore, dei tributi previsti per l'acquisizione del dato medesimo (tasse ipotecarie o tributi speciali)

Quanto al primo presupposto, non sembrano

porsi particolari problemi interpretativi nell'ipotesi-base, in cui il fornitore abbia acquisito il dato in modo diretto, su specifico incarico del cliente e lo abbia fornito proprio a quest'ultimo, previo pagamento dei tributi previsti.

In tale caso, al fine di evitare che la fornitura eseguita dal soggetto che ha acquisito il dato medesimo venga qualificata come riutilizzazione commerciale, è necessario che detto soggetto conservi ai propri atti, per ciascuna fornitura effettuata, l'incarico scritto rilasciato dal committente e copia della ricevuta di pagamento dei tributi previsti per l'acquisizione del dato stesso.

Particolare attenzione merita l'ipotesi, peraltro frequente, in cui la raccolta di documenti, dati o informazioni oggetto di fornitura ad un terzo avvenga attraverso l'intervento di più operatori (ad esempio, un soggetto chiede il dato ad un operatore di riferimento il quale, per la raccolta del dato oggetto di fornitura, si avvale di altro soggetto operante a livello locale).

Si ritiene, tuttavia, che se la fattispecie, nel suo complesso, si attegga come mera operazione di trasferimento del dato stesso dalla fonte al committente, il predetto regime di esclusione potrebbe ritenersi applicabile, in presenza delle seguenti, concomitanti, condizioni:

- il primo operatore deve agire sulla base di uno specifico incarico scritto del committente, destinatario finale della fornitura;
- il secondo operatore (operatore intermedio) deve procedere alla raccolta del dato sulla base di altro specifico incarico scritto, rilasciato dal primo operatore, nel quale viene fatto riferimento anche al committente;
- l'operatore che procede materialmente alla raccolta del dato provvede al pagamento dei tributi previsti e fornisce il dato all'operatore intermedio il quale, a sua volta, lo fornisce al committente (destinatario finale)
- il dato raccolto perviene al committente attraverso il mero "transito" tra gli operatori intervenuti nelle fasi di raccolta
- gli operatori coinvolti nel percorso svolgono il ruolo di meri agenti di trasmissione del dato e quindi non possono "trattenere" (conservare) il dato raccolto mediante riproduzione o duplicazione
- la ricevuta attestante il pagamento dei tributi assolti per la raccolta del dato, deve far rife-

# CATASTO

rimento non soltanto all'operatore che ha eseguito materialmente la raccolta, ma anche al committente (destinatario finale della fornitura).

Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale sono comunque dovuti i TRIBUTI nella misura prevista per l'acquisizione dei documenti, dati o delle informazioni direttamente dagli Uffici dell'Agenzia del territorio (art. 7 circolare).

La previsione del comma 370 L. 311/2004 si rivolge anche all'ipotesi di riutilizzazione commerciale "non consentita" che, in quanto tale, è soggetta non soltanto al pagamento dei tributi previsti per l'acquisizione del dato oggetto di riutilizzo, ma anche a misure sanzionatorie.

Le riutilizzazioni commerciali sono consentite esclusivamente se regolamentate da specifiche CONVENZIONI stipulate con l'Agenzia del territorio che disciplinano, a fronte del pagamento dei tributi dovuti anche ai sensi del comma 370, modalità e termini della raccolta, della conservazione, della elaborazione dei dati, nonché il controllo del limite di riutilizzo consentito.

La possibilità di conservare i dati raccolti è riconosciuta in modo espresso soltanto dal comma 371 L. 311/2004 in esame ed è, quindi, subordinata alla sussistenza di un rapporto convenzionale, da attivare mediante stipula della "specifica" convenzione.

Detta possibilità viene, in sostanza, riconosciuta soltanto in favore del soggetto "convenzionato", relativamente ai dati acquisiti, per i quali siano stati preventivamente corrisposti i tributi previsti per l'acquisizione.

(lo schema tipo della Convenzione e le modalità relative sono state divulgate rispettivamente tramite la circolare 2 e 3 dell'Agenzia del Territorio scaricabili dal sito <http://www.agenziaterritorio.it/novita/index.htm>)

Nell'ipotesi, dunque, di acquisizione del dato - su richiesta del committente (destinatario finale del dato acquisito) - da parte di un soggetto

convenzionato, sembra potersi riconoscere la possibilità di conservazione del dato stesso. Resta inteso che l'eventuale, successiva riutilizzazione dei dati conservati non potrà che essere soggetta al preventivo pagamento dei tributi dovuti.

Particolare attenzione merita l'ipotesi in cui la raccolta di dati oggetto di fornitura ad un terzo avvenga attraverso l'intervento di più operatori (è il caso in cui il soggetto incaricato dal committente si avvalga, a sua volta, di un operatore intermedio).

Detti operatori, in tale veste, si ritiene che non possano né trattenere, né conservare i dati "transitati", non ravvisandosi in capo a costoro alcuna causa giuridica legittimante la conservazione.

Qualora l'operatore intermedio convenzionato non avesse conservato il dato "transitato" (fornito "a ritroso" fino al primo committente), nell'ipotesi di richiesta, da parte di un nuovo committente del dato medesimo, il predetto operatore dovrebbe comunque acquisirlo presso gli Uffici del territorio previo pagamento dei tributi, per la successiva consegna al committente, con facoltà - perchè convenzionato - di conservarlo.

In ogni caso, quindi, l'evento "prima utilizzazione" viene assoggettato a tributo soltanto una volta, ancorché in differenti momenti impositivi. Resta inteso che successivi, futuri, riutilizzi saranno comunque da considerare imponibili.

Viene infine individuata la SANZIONE AMMINISTRATIVA TRIBUTARIA (D.Lgs. 18.12.1997, n. 472) cui è soggetto, in aggiunta al pagamento dei tributi previsti per l'acquisizione del dato, colui che pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentita, cioè non riconducibili alla cessione non configurabile come riutilizzazione commerciale o alla riutilizzazione regolamentata su base convenzionale (art. 8 circolare).

Gli interessati possono scaricare la circolare integrale dal sito <http://www.agenziaterritorio.it/novita/index.htm>.

*La Segreteria*

**È stato sottoscritto, tra le categorie professionali comasche e l'Agenzia del Territorio in data 3/03/2005, un nuovo protocollo d'intesa per la presentazione degli atti catastali DOCFA e PREGEO. Di seguito si riporta il testo integrale.**

PERVENUTO IL  
- 7 MAR. 2005  
PROT. N. 394  
PROTOCOLLO DA

AGENZIA del Territorio  
Ufficio Provinciale di Como  
via Italia Libera, 4 - 22100 Como

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
03 MAR. 2005

Profilo 2357

## **Protocollo di intesa tra l'Agenzia del Territorio e le Categorie Professionali della Provincia di Como per la presentazione degli atti catastali DocFa e Pregeo**

**PREMESSO** che l'attuale servizio di presentazione delle pratiche catastali Docfa e Pregeo, comporta tempi lunghi di attesa tali da generare code autogestite dagli stessi professionisti a mezzo di liste giornaliere di prenotazione, con evidente disagio per l'utenza;

**CONSIDERATA** l'oggettiva difficoltà da parte dell'Ufficio Provinciale di incrementare il numero degli sportelli destinati alla ricezione delle suddette pratiche catastali, a causa della carenza di personale;

**VISTO** che tra gli obiettivi prioritari prefissati dall'Agenzia del Territorio si configurano, l'efficienza operativa e organizzativa, nonché il miglioramento dei servizi all'Utenza.

**RAVVISATA** la necessità di ricercare e promuovere soluzioni migliorative all'attuale servizio di ricezione pratiche Docfa e Pregeo;

**TENUTO CONTO** della proposta avanzata, dalle categorie professionali in seno ai periodici incontri della Commissione Catasto, in merito alla gestione, sul dominio web, di una agenda finalizzata alla stesura delle liste di prenotazione relativamente ai servizi di cui sopra;

**VISTO** il parere favorevole espresso dalla Agenzia del Territorio - Direzione Regionale della Lombardia con nota del 27/6/2003 a prot. n° SCO/5587/03;

**VISTO** l'esito favorevole della sperimentazione effettuata concernente la presentazione a mezzo prenotazione delle pratiche pregeo e docfa, attuata con il precedente protocollo d'intesa avente medesimo oggetto sottoscritto in data 7 settembre 2003 e di cui il presente atto costituisce rinnovo;

### **PREMESSO QUANTO SOPRA**

Tra l'Agenzia del Territorio, rappresentata dal Dott. Ing. Antonio Peluso, nella sua qualità di Direttore Provinciale di Como


Ed i Collegi Professionali della Provincia di Como, sotto rappresentati:

- 1) Collegio dei Geometri della Provincia di Como, rappresentato dal geom. Giuliano Medici nato a Bagnone (Ms) il 21/12/1948 nella sua qualità di Presidente;
- 2) Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati della Provincia di Como, rappresentato dal p.i. Paolo Bernasconi nato a Como il 09/04/1961 nella sua qualità di Presidente;

- 3) **Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como** rappresentato dall'ing. **Luisella GARLATI** nata a Como il 22/5/1948 nella sua qualità di vice-presidente ;
- 4) **Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Como** rappresentato dall'arch. **Franco BUTTI** nato a Como (Co) il 15/6/1933 nella sua qualità di Presidente ;
- 5) **Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali della provincia di Como** rappresentato dal dr. agr. **Corti Adriano** nato a Lecco il 10/07/1950 nella sua qualità di Presidente;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1  
(Agenda Catasto)



Il presente protocollo di intesa costituisce rinnovo del precedente protocollo sottoscritto in data 05/08/2003 con cui si dette corso in via sperimentale, con decorrenza 15 settembre 2003, all'attivazione di un'agenda consultabile ed amministrabile via web a mezzo della quale tutte le categorie di professionisti che operano nel settore Catasto (Geometri, Periti Industriali, Architetti, Ingegneri, Dottori Agronomi, Periti Agrari) provvedono alla prenotazione per la presentazione di pratiche Docfa e Pregeo.

Art. 2  
(Gestione)

La gestione di tale agenda è a totale carico delle categorie professionali provinciali che garantiranno la assoluta trasparenza, precisione e continuità del servizio nonché la riservatezza dei dati personali in conformità ai contenuti della legge 31/12/1996 n° 675.

Le categorie professionali firmatarie dovranno garantire l'accesso alle liste di prenotazione a tutti i propri iscritti ed a quelli iscritti in Ordini o Collegi professionali tecnici al di fuori della provincia di Como, con gli strumenti che le stesse riterranno più opportuni, al fine di perseguire la massima efficienza e trasparenza nella formazione del calendario di prenotazione.

L'Ufficio Provinciale di Como in nessun modo potrà essere ritenuto responsabile circa la gestione dell'Agenda ed il processo di formazione delle liste.

Art. 3  
(Ricettività)

Sulla base dell'andamento storico degli afflussi riferito agli anni 2003 e 2004, relativamente ai documenti Pregeo ed unità immobiliari Docfa, si stabilisce la seguente tempistica per la durata degli appuntamenti per la presentazione degli atti di cui trattasi:

Pratiche Docfa

- sino ad un numero di 5 u.i.u. si stabilisce un intervallo di appuntamento per la presentazione pari a 10 minuti/pratica;
- da 6 e sino a 20 u.i.u., l'intervallo per la presentazione viene definito in 15 minuti per pratica;
- oltre le 20 u.i.u. e sino a 70 u.i.u., l'intervallo di presentazione viene fissato pari a 15 minuti a cui si aggiungono 5 minuti ogni 10 unità.

*Stefano Di ...*

*Adriano Corti*

*pu*

L'Ufficio garantisce tre sportelli per l'accettazione delle pratiche Docfa oltre una postazione supplementare per le pratiche contenenti la denuncia di un numero di u.i.u. superiori a 70, che sarà attivata su richiesta diretta del professionista al Direttore dell'Ufficio Provinciale di Como con orario e data da concordare con il responsabile del Reparto Servizi all'Utenza.

Il numero degli sportelli prefissato potrà subire modifiche in relazione alle particolari criticità che possono verificarsi soprattutto nei periodi di ferie massive.

#### Pratiche Pregeo

L'intervallo per singolo appuntamento viene definito in numero 25 minuti per pratica.

L'Ufficio garantisce tre postazioni front-office con le medesime riserve testé citate.

Il primo appuntamento per la presentazione degli atti Pregeo e Docfa è fissato all'inizio dell'orario di apertura degli sportelli all'utenza (8,30 antimeridiane e 14,00 pomeridiane) mentre l'ultimo appuntamento dovrà concludersi non oltre la chiusura degli sportelli all'utenza (al momento stabilita alle ore 12,15 antimeridiane e 15,15 pomeridiane).

L'Ufficio, nell'eventualità che si dovessero verificare difficoltà operative e criticità, allo scopo di superarle tempestivamente, informerà preventivamente le scelte da adottare agli Ordini ed ai Collegi professionali del territorio provinciale di Como sottoscriventi la presente convenzione prima di renderle attuative.

#### Art. 4 (Trasmissione liste)



3 MAR 2005

Il gestore avrà cura di inviare tramite fax o posta elettronica all'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Como, con almeno un giorno di anticipo dalla data di riferimento, l'elenco delle prenotazioni previste. L'Ufficio comunicherà al gestore, sulla scorta della lista fornita, al termine delle visite giornaliere, le assenze ed il numero di pratiche andate a buon fine.

#### Art. 5 (iscritti in e fuori provincia)

I professionisti iscritti negli appositi albi professionali per la prenotazione propedeutica alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale (Docfa e Pregeo) dovranno necessariamente utilizzare l'agenda messa a disposizione e riconosciuta dalla propria Categoria Professionale.

#### Art. 6 (Disfunzione)

Il Gestore del servizio web verrà informato nel caso si verifichi da parte dell'Agenzia del Territorio l'impossibilità di soddisfare, causa la non disponibilità del sistema ed eventuale sciopero, tutte o parte delle prenotazioni.

Il Gestore a sua volta dovrà avvertire tempestivamente i propri iscritti, i quali all'occorrenza invieranno una nuova richiesta di prenotazione.

#### Art. 7 (Durata ed attuazione)

Il presente protocollo ha validità permanente salvo disdetta delle parti firmatarie.

Le categorie professionali firmatarie del presente accordo e l'Agenzia si impegnano ad incontrarsi laddove emergano situazioni di criticità ovvero variazioni procedurali operative circa l'aggiornamento cartografico e catastale urbano a mezzo presentazione Pregeo e Docfa, al fine di apportare modifiche all'organizzazione del sistema di prenotazione in premessa. Nel contempo ci si

*Luca Forlani*     *Adriano*     *Paolo Belluschi*

impegna reciprocamente ad istituire, con incontri a frequenza quindicinale, un tavolo tecnico dove si concorderanno le modalità operative per gli atti tecnici da presentare sia per quanto attiene Pregeo che Docfa.

Art 8  
(Oneri economici)

Per la gestione del suddetto sistema di prenotazioni via Web non si prevedono oneri economici di alcun tipo e natura a carico dell'Agenzia del Territorio.

Art 9  
(Revoca della convenzione)

Laddove dall'applicazione del prefato sistema di prenotazione dovessero emergere gravi ed insanabili situazioni di criticità nei confronti dell'utenza, l'Agenzia si riserva la possibilità di procedere unilateralmente alla revoca e annullamento della presente convenzione. Del presente protocollo d'intesa, le categorie professionali daranno ampia divulgazione ai propri iscritti.

Letto approvato e sottoscritto.

Como, 3/3/05

Per l'Agenzia del Territorio

Per il Collegio dei Geometri della provincia di Como

Per il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della provincia di Como

Per l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Como

Per l'Ordine degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Como

Per l'Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali della provincia di Como

Handwritten signatures of the signatories, including the Agenzia del Territorio and various professional orders.



**Un mercato in espansione  
con tanto di incentivazioni  
per consentire  
un risparmio sensibile sui costi  
e sul dispendio di risorse**

## **Sistemi fotovoltaici**

Il mercato fotovoltaico mondiale è in forte espansione alla ricerca di una fonte rinnovabile di produzione di energia elettrica pulita, disponibile in tutto il pianeta terra.

Numerose sono le campagne di incentivazione pubblica previste in diversi paesi, tra cui l'Italia con il suo programma "10.000 tetti fotovoltaici", per progetti di integrazione di sistemi fotovoltaici in architettura ed arredo urbano (Building Integration PhotoVoltaics, B.I.P.V.).

Il mercato consente soluzioni innovative che possano permettere ai progettisti un'ampia gamma di possibilità in cui ricercare non solo la qualità e l'efficienza di un importo altamente tecnologico, ma anche soluzioni estetiche e compositive soddisfacenti.

In molti paesi l'approccio nei confronti del fotovoltaico è molto favorevole: ricordiamo i programmi di incentivazione massicci attuati in Germania (previsto nel 2003 100 Mw), in Giappone (previsto nel 2003 140 Mw).

Il settore civile comporta in Italia, come peraltro anche in Europa e negli Usa, circa il 30% dei consumi energetici e circa il 30-40% delle emissioni di CO<sub>2</sub>.

Nelle abitazioni italiane il consumo annuo di energia per usi termici rappresenta circa il 23% dei consumi totali, con produzione di circa 550.000 tonnellate di sostanze inquinanti volatili tra cui ossidi di azoto, zolfo, carbonio.

Per quanto riguarda il fabbisogno globale italiano, usufruendo delle fonti energetiche rinnovabili, esso rappresenta circa il 6% del totale, ottenuto in larga parte con l'impiego di centrali idroelettriche, geotermiche e da biomasse.

Nel 1977, nel libro Bianco della Comunità Europea, è stata definita come priorità assolu-

ta, la promozione di energie pulite per la salvaguardia dell'ambiente e pertanto è stato fissato, come obiettivo da conseguire, il raddoppio dell'impiego delle fonti rinnovabili entro il 2010. Nell'ambito di questa direttiva europea l'Italia dovrà passare da una percentuale attuale di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili pari al 16% a quella del 25% entro il 2010, passando ad una copertura del fabbisogno energetico globale dal 6% al 12% circa.

L'energia elettrica prodotta tramite i sistemi fotovoltaici è rinnovabile e prodotta senza alcuna emissione inquinante.

I benefici ambientali derivanti dall'installazione di sistemi fotovoltaici possono essere espressi in termini di emissioni evitate: si quantificano cioè, le emissioni che si sarebbero prodotte per la generazione di una pari quantità di energia elettrica tramite sistemi termoelettrici.

In campo energetico, è importante, data la rilevanza del problema del cambiamento climatico e il peso che il settore energetico riveste in questo contesto, considerare le emissioni di gas climalteranti (gas serra) convenzionalmente espressi in termini di kg. CO<sub>2</sub> equivalente.

Per ogni Kw di picco installato, pari a 9 mq di pannelli circa, si valuta un risparmio pari a 1320 kg CO<sub>2</sub> eq.

La produzione dei pannelli solari richiede consumi di energia elettrica, che, allo stato attuale dello sviluppo tecnologico, non sono trascurabili. Tuttavia i benefici ambientali generati nel tempo di vita di un sistema fotovoltaico, mediamente pari a 25-35 anni, sono già ora largamente superiori al danno provocato nella fase di produzione dei pannelli.

## ESEMPIO DI COSTO PER IMPIANTO SOLARE DA 2.000 WP INSTALLATO

### SISTEMA DA 2.000Wp

RENDIMENTO IMPIANTO DI CIRCA		Composizione:	
Nord	2500 kW/h ANNUO	N. 20 MODULI	100W
Centro	2900 kW/h ANNUO	N. 01 CONVERTER	2000W
Sud	3200 kW/h ANNUO	TOTALE INDICATIVO	€ 14.000,00

### Detrazione fiscale contributi per ristrutturazione fino a 36 %

Costo impianto compreso di IVA 10%	€ 15.400,00
Resa in conto energia 2500KW/ore annuo 0,50 al KWore (15 anni)	€ 1.250,00
Detrazione 36% contributi statali ristrutturazione	€ 5.544,00

## ENERGIA SOLARE TU RISPARMI E IL PIANETA RESPIRA

SCOPRI LA TECNOLOGIA SOLARE: PULITA, AFFIDABILE, RINNOVABILE E ORA ANCHE CONVENIENTE

**26**  
come



### ENERGIA

Un generatore solare da 2 kW occupa una superficie pari a circa 20 m<sup>2</sup>, e puoi scegliere su tante soluzioni di posizionamento (integrarlo sul tetto, a terra in giardino ecc.).



### INSTALLAZIONE

Puoi autoprodurre energia per i tuoi consumi a tutto vantaggio della bolletta elettrica, senza sostituire la copertura, spaccare muri o altre opere edili impegnative.



### ECOLOGIA

- nessun consumo di materiale
- nessun rumore emesso
- nessuna parte in movimento
- nessuno inquinamento
- garanzia 20 anni
- vita utile 25 anni



### BENEFICI AMBIENTALI

Ogni kWh prodotto dal tuo impianto contribuirà a far risparmiare circa 750 gr di CO<sub>2</sub>. Un impianto da 2 kW evita circa 38 tonnellate di CO<sub>2</sub>.



## **ECONOMIA**

Il tuo impianto produrrà 2500 kWh che puoi vendere alla Società elettrica, ripagarti l'impianto in qualche anno e, dopo, non spendere più nulla per ben più di 10 anni!!



## **MANUTENZIONE**

Nessuna manutenzione ordinaria prevista (non occorre pulizia). Possibile un contratto di manutenzione su guasto al costo di 25 Euro/anno.

*La Commissione Elettrotecnica*

**Uno studio approfondito  
sull'analisi e sul contenimento  
delle fonti di inquinamento sonoro**

# **Lotta al rumore**

Lo studio della trasmissione del rumore negli edifici e la caratterizzazione dei materiali con cui vengono realizzati ha assunto una notevole importanza negli ultimi tempi, sia per l'emancipazione di una nuova legislazione cogente che per la cresciuta sensibilità al problema dell'inquinamento acustico. Trattare di acustica in edilizia significa prendere in considerazione tutti gli aspetti che influenzano la qualità acustica all'interno degli ambienti abitativi.

Tutto questo processo va seguito partendo dalla fase di progettazione fino alla fase di realizzazione. L'obiettivo deve essere quello di rispettare la legislazione vigente che, pur

essendo a volte controversa, ha creato stimoli nel settore delle costruzioni ed ha sensibilizzato l'attenzione all'aspetto qualitativo di ciò che si utilizza per il raggiungimento degli obiettivi preposti.

## **Che cos'è il rumore**

Il rumore è quella sensazione che l'orecchio trasmette al cervello e che è provocata da variazioni di pressione dell'aria sul timpano. Il rumore è la somma di più suoni "puri" (es.  $A+B=C$ ). Ogni suono puro è caratterizzato da una frequenza e da un'ampiezza. Maggiore è l'ampiezza e maggiore risulta l'intensità del rumore

# ACUSTICA

percepito. La frequenza invece dà luogo a rumori o acuti. Questi ultimi sono i più disturbanti.

## Come si misura

Poiché il rumore non ha la stessa intensità alle diverse frequenze, si utilizza uno strumento "fonometro analizzatore" capace di filtrarle e riconoscerle. In tal modo si può studiare il rumore, analizzandone le componenti. Per semplicità si usa esprimere il rumore con un solo numero "pesato" sulle diverse frequenze: esso esprime la sensazione di disturbo provocata sull'uomo e si esprime in decibel.

## Che cos'è il decibel - dB

È il logaritmo del rapporto tra la pressione sonora ed una pressione di riferimento, moltiplicata per 10. Si usa per semplificare il problema (anche se potrebbe sembrare il contrario). Infatti la scala delle pressioni sonore è molto ampia e non sarebbe facilmente rappresentabile. Inoltre l'orecchio umano è sensibile alla pressione, ma non in modo lineare. Una pressione doppia non corrisponde ad una sensazione doppia.

## Che cos'è il Fonoassorbimento

Il potere fonoassorbente descrive la capacità di assorbire una quantità di rumore senza rifletterla attraverso le strutture (vibrazioni, colpi, rumori da calpestio, ecc.)

## Che cos'è il Fonoisolamento

Il potere fonoisolante descrive l'attitudine di un divisorio posto tra due ambienti che impedisce il passaggio dei rumori aerei (radio, TV, voci, ecc.)

## Che cos'è il Rumore di fondo


Il rumore percepito è il più disturbante; spesso è mascherato dal rumore di fondo. Il rumore di fondo in un ambiente è prodotto da molte sorgenti, vicine e lontane. I rumori presenti nello stesso ambiente ci sembrano diventare più forti quando il rumore di fondo diminuisce. È il caso del rumore da traffico: quando chiudiamo bene le finestre sentiamo di più il rumore del vicino. Lo stesso avviene in campagna: abituati al traffico cittadino, sentiamo come forte e disturbante il cinguettio degli uccelli.

Nelle nostre case siamo sottoposti a diversi tipi di disturbo:

- rumori aerei, provenienti dall'esterno o dai vicini
- rumori impattivi, provenienti da calpestio dei vicini, dei giochi, ecc.
- rumori di impianti di riscaldamento, sanitari, ecc.

## Come si trasmette il rumore

Il suono si propaga nell'aria, ma anche nei diversi materiali, con velocità diversa.





# ACUSTICA

materiale	velocità (m/s)
aria	344
piombo	1220
acqua	1410
legno	3400
mattoni	3000
vetro	4100
acciaio	5200

La normativa che regola la rumorosità ammissa nelle case è la legge quadro 447/95. In ogni caso in un ambiente non vi può essere una differenza di più di 5 dB rispetto al rumore di fondo di giorno, e di più di 3 dB di notte (dopo le ore 23.00). La verifica viene eseguita con misurazione fonometrica. DM 14/11/97 -Le immissioni rumorose nell'ambiente da parte delle attività non possono superare il valore

previsto per le diverse zone nei diversi Comuni, in prossimità di autostrade, ferrovie, aeroporti. Anche il rumore della maggior parte delle sorgenti è regolamentato (macchine operatrici, tosaerba, natanti, ecc.). I Comuni provvedono a suddividere in zone il proprio territorio in base alla rumorosità consentita.

Attenzione: Le sorgenti di rumore non si sommano, ma occorre correggere opportunamente la maggiore per tener conto delle altre. Si considera il livello sonoro dovuto alla maggiore delle sorgenti e vi si aggiunge un numero A di decibel dipendente dalla differenza di livello tra le due sorgenti da sommare. Esempio: Una macchina produce un livello sonoro di 60 dB, un'altra un livello di 57,4 dB. La differenza tra i due livelli (2,6 dB) corrisponde ad un valore di A di 1,9 dB (vedi grafico). Il livello sonoro totale delle due macchine è quindi di 61,9 dB.




**DPCM 5/12/97 - Requisiti acustici passivi degli edifici: valori delle strutture in opera obbligatorie per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni.**

Destinazione d'uso	Parametri				
	R' <sub>w</sub>	D2m,nT,w	L' <sub>n,w</sub>	LASmax	LAeq
ospedali, cliniche	55	45	58	35	25
abitazioni, alberghi	50	40	63	35	35
scuole	50	48	58	35	25
uffici, palestre, negozi	50	42	55	35	35

R' <sub>w</sub>	potere fonoisolante apparente di pareti divisorie fra ambienti
D2m,nT,w	isolamento acustico standardizzato di facciata
L' <sub>n,w</sub>	livello di rumore da calpestio di solai
LASmax	livello massimo di rumore per gli impianti a funzionamento discontinuo (es. scarichi)
LAeq	livello massimo di rumore per gli impianti a funzionamento continuo (es. caldaie, condizionatori)

# ACUSTICA

**30**  
**como**




## LE FACCIATE

Le finestre ed i cassonetti degli avvolgibili sono maggiori responsabili del rumore proveniente dall'esterno. Per ottenere un buon risultato si devono migliorare le caratteristiche del vetro, del serramento, del cassonetto, del sottofinestra, delle bocchette di aerazione. La sola sostituzione di un vetro semplice con un vetro camera non dà buoni risultati. Meglio posare due vetri più pesanti o meglio ancora stratificati.

La tenuta all'aria dei serramenti è un buon sistema per migliorare il fonoisolamento. La tenuta all'aria dei serramenti è identificata da 5 diverse classi. La classe 0 per i serramenti non sottoposti a prova, le classi dalla 1 alla 4 sono ordinate dalla permeabilità più alta alla più bassa. La classe 4 è quindi la migliore.

Massa kg/m <sup>2</sup>	Tipo di vetro	Rw
10	Vetro 4 mm	30 dB
25	Vetro 10 mm	33 dB
20	Doppio vetro 4+4	32 dB
27	Stratificato 11/12 mm	37 dB




Anche le griglie di ventilazione sono elementi attraverso cui il rumore si trasmette. Esistono dispositivi che consentono di limitare la rumorosità delle prese d'aria.

## I MURI DIVISORI

I muri isolano dal rumore in due modi: con il loro peso (legge della massa: maggiore è il peso, maggiore è l'isolamento offerto) e con il loro effetto smorzante (pareti leggere). Per migliorare l'isolamento di una parete si può intervenire con sistemi leggeri, molto efficaci alle alte frequenze. Si tratta di contropareti di gesso rivestito che possono essere incollate (senza punti rigidi) alle pareti esistenti, oppure fissate su orditure metalliche montate sulle pareti. Attenzione che non vengano a contatto con il pavimento o il soffitto: ogni punto rigido ne diminuisce enormemente l'efficacia. Servono quindi nastri e guarnizioni elastiche.  $R_w$  misura il potere fonoisolante. Più è elevato, meglio è. Al contrario  $L_{nw}$  (indice per la riduzione al rumore da calpestio) esprime il rumore che passa e quindi più è basso e meglio è. La misura di  $R_w$  e  $L_{nw}$  viene effettuata in laboratorio e riguarda solo la struttura misurata. Nella pratica ogni struttura (parete, pavimento, porta, ecc.) è collegata con le strutture contigue a cui trasmette il rumore. Il potere fonoisolante  $R_w$  quindi va corretto per tener conto di tali percorsi laterali e si indica con  $R'w$ . Attenzione:

il rumore fa sempre il percorso più facile: basta un buco o un "ponte acustico" in una



parete isolata benissimo che il rumore passa tutto di là.

Nel percorso da un ambiente A ad un ambiente B l'energia sonora si trasforma in lavoro e parte di questo in calore all'interno della parete di separazione. Il calore viene smaltito, l'energia rimanente si trasmette all'ambiente B. Minore è quest'ultima, maggiore è il potere fonoisolante della parete.

Una parte dell'energia viene riflessa e torna in A, se è una frazione importante il muro si dice riflettente, altrimenti è fonoassorbente. Il rumore si trasmette in tutti i modi possibili e su tutti i percorsi possibili.

Le vibrazioni prodotte in un ambiente emergono in quello contiguo come rumori aerei A, ma si trasmettono anche sulle strutture vicine.

I rumori aerei si trasformano in vibrazioni nelle strutture e si trasmettono agli ambienti vicini (C, D, E, F).

Non sempre è la parete divisoria a trasmettere direttamente il rumore, ma possono essere le pareti laterali (G, H).

## Il fonoassorbimento

L'eco è il risultato del rumore che viene riflesso da una superficie. Negli ambienti chiusi di grandi dimensioni il rumore può "rimbalzare" sulle superfici più volte generando un senso di fastidio e malessere.

Per attenuarlo basta rivestire opportunamente le pareti di materiali "fonoassorbenti" che cioè assorbono la maggior parte dell'energia incidente.

## I PAVIMENTI


Attenzione: il massetto e il pavimento non devono avere alcun punto di contatto con le pareti circostanti, altrimenti l'efficacia si riduce moltissimo.

per i pavimenti già esistenti si può utilizzare un sistema resiliente a secco costituito da pannelli rigidi e feltrini preaccoppiati di basso spessore, su cui incollare il nuovo rivestimento (abbattimento del rumore 17-20 dB). Se l'altezza del soffitto lo permette, è efficace un "pavimento galleggiante" costituito da un materiale elastico, ma ammortizzato su cui realizzare un massetto e poi il nuovo pavimento che deve essere totalmente indipendente da quello vecchio e poter vibrare senza alcun punto di contatto con il solaio e con le pareti (in questo modo si ottengono abbattimenti di oltre 20 dB). Particolare cura deve essere posta nella realizzazione del massetto, altrimenti vi è il rischio di rottura del rivestimento (piastrelle).



Attenzione: il massetto e il pavimento non devono avere alcun punto di contatto con le pareti circostanti, altrimenti l'efficacia si riduce moltissimo.

Un terzo sistema, quando non si può proprio intervenire sul pavimento, è quello di isolare il soffitto ed intercettare il rumore aereo. Consiste nel realizzare un controsoffitto il più possibile continuo (ottimo il gesso rivestito) e riempire l'intercapedine con materiale fibroso (come la lana minerale, la fibra di poliestere o la lana di legno) o poroso (come la melamina espansa) per evitare che l'intercapedine diventi una cassa armonica. In tal modo non si può evitare che il rumore "scappi via" dalle pareti laterali,

## Rumore d'urto



# ACUSTICA



ma si può ottenere comunque un buon risultato. Per evitare le fughe laterali occorre estendere l'intervento anche alle pareti.

## IMPIANTI AD USO CONTINUO E DISCONTINUO

Le vibrazioni prodotte dagli impianti e dall'acqua che vi circola si trasmettono ai muri (negli attraversamenti e negli appoggi). Bisogna perciò interrompere la continuità delle tubazioni con appositi materiali elastici e supporti. È anche possibile uti-

lizzare tubazioni e scarichi preisolati, cioè costruiti con materiali antivibrante e assemblati con supporti e giunti speciali in modo da contenere il rumore. Il rumore all'aperto si attenua con la distanza; si può ulteriormente ridurre la trasmissione con apposite barriere, dette barriere acustiche. Queste separano la zona da proteggere (ad es. un edificio abitato) da una fonte di rumore. L'altezza deve essere progettata in base alla distanza tra la fonte di rumore e l'edificio e alla lunghezza d'onda del rumore.

*Roberto Filippetto*

**32**  
**como**

## GLOSSARIO

Decibel	Unità di misura del livello sonoro
Fonoassorbimento	Coefficiente di Rapporto tra l'energia acustica assorbita da una superficie e quella incidente
Indice di Fonoisolamento	Rapporto tra l'energia acustica incidente e quella trasmessa
Isolamento acustico	Proprietà di una struttura d'impedire l'arrivo del suono in un ambiente ricevente
Frequenza di risonanza	Esprime l'oscillazione propria di un sistema
Coincidenza	Quando le onde sonore hanno la medesima frequenza di vibrazione di un pannello isolante
Rumore di fondo	Livello sonoro presente in assenza del rumore generato dalla sorgente che si vuole misurare
Riverberazione	Tempo durante il quale un rumore permane in un ambiente chiuso dopo che si è interrotto

**A Villa Guardia  
la casa nata per esaltare  
la qualità della vita**

## **Bioarchitettura e prefabbricazione: un'esperienza diretta**

BIO è da sempre anteposto a parole composte ed è notorio il significato corrispondente: dal greco vita - essere vivente - che vive, che si associa alla natura.

Nel lessico moderno, è normale associare agli innumerevoli vocaboli bio... tutto ciò che è naturale o che attiene alla natura. Il richiamo della pubblicità e degli slogan promozionali a prodotti biologici, dalle medicine fino ai materiali impiegabili nell'edilizia, soprattutto negli ultimi anni, ha rivestito un'importanza con un crescendo esponenziale. Se poi si somma la sensibilizzazione ai problemi ecologici, si può constatare come il fenomeno abbia assunto una rilevanza tale da interessare ognuno di noi. Mi fermo qui, perché i concetti appena accennati porterebbero l'attenzione su tematiche complesse, legate a fenomeni e argomentazioni di più vaste questioni.

Fatta questa breve premessa, da tecnico operante nel settore edilizio ormai da 25 anni, devo innanzitutto aggiungermi al gruppo di quelli che sono cresciuti con nozioni elementari (oserei dire di formazione accademica) legate alla tematica dell'ecologia con un approccio quasi da autodidatta, ma con curiosità sempre in crescendo. Spinto da sollecitazioni e motivazioni professionali (e non solo) dopo la frequentazione di alcuni corsi di aggiornamento, legati alla bioedilizia e/o alla bioarchitettura, ho cercato di applicare la teoria alla pratica.

Detto questo, non mi dilungherò con nozioni, criteri, requisiti, formule e quant'altro su come progettare in modo ecologico e con materiali adeguati (esistono ottimi manuali a riguardo), ma semplicemente raccontando la mia recente esperienza.

Innanzitutto ho avuto la fortuna di progettare e realizzare un edificio residenziale per me e la mia famiglia, e sin da subito mi sono posto l'obiettivo

di costruire una casa con un benessere abitativo confortevole con fattori quali: umidità, temperatura dell'aria, temperatura delle superfici, illuminazione, rumori ecc. determinanti per la condizione ottimale dell'ambiente. Senza sottovalutare l'aspetto dei consumi derivanti dalla gestione economica. Prima di impostare il progetto ho fatto eseguire delle rilevazioni, a una ditta specializzata, riguardanti il terreno e l'ambiente circostante legate alle radiazioni del sottosuolo (presenza di radon e corsi d'acqua) e dei campi elettromagnetici. Fortunatamente non è stato accertato nessun fattore di rischio, tale da dover neutralizzare eventuali presenze dannose per la salute. Poi, ho dimensionato l'edificio secondo le esigenze e, come consuetudine, facendo i conti con i parametri urbanistici, orientando la pianta sull'asse ottimale secondo la posizione del sole. A questo punto, con il budget a disposizione, ho iniziato una faticosa ricerca di materiali, sviluppando particolari costruttivi che tenessero conto dei requisiti ecologici in relazione alla produzione degli stessi e del loro impiego; ovviamente considerando sempre, in qualità di architetto, il fattore estetico, importante per armonizzare il manufatto dal punto di vista architettonico. Altro capitolo rilevante ha riguardato l'impiego di impianti che tenessero in considerazione un basso consumo energetico. Raccolti tutti gli elementi ho verificato l'aspetto economico e: ahimé!! mi sono accorto che per costruire in modo ecologico bisognava metter mano ad un portafoglio più cospicuo. Non volendo comunque rinunciare a nessun requisito e soprattutto all'idea della casa progettata, ho iniziato una ricerca sulle case con struttura in legno (all'inizio ero veramente deluso, anche perché è consuetudine associare a tali costruzioni, la baita di montagna!). La costanza e

# IL CASO

una buona dose di fortuna mi hanno premiato. Dopo ricerche specifiche ho preso in esame alcune ditte d'oltralpe, specializzate nella realizzazione di costruzioni prefabbricate in legno con l'impiego di tecnologie innovative e materiali ecologici al 100%. Devo confessare che la parola prefabbricazione, ma soprattutto la tecnica di prefabbricazione, al primo momento non mi entusiasmava e nutrivo non poco scetticismo.

Sforzandomi di superare i pregiudizi e incuriosito dalle proposte, come San Tommaso, sono andato direttamente alla Ditta che più delle altre garantiva qualità e innovazione.

Non mi soffermerò ulteriormente sui dettagli, ma sta di fatto che ho maturato la scelta di procedere con il sistema brevettato Schworer Haus, pertanto cercherò di esemplificare i requisiti e le possibilità d'impiego degli elementi prefabbricati.

Innanzitutto devo precisare che, pur essendo un'azienda produttrice di case "a catalogo", la modularità e la flessibilità strutturale, consentono di adattare ogni scelta progettuale secondo le specifiche esigenze e richieste; che, come nel mio caso, il progetto non ha subito modifiche, ma interamente rispettato, anzi personalizzato nelle finiture e nella scelta degli impianti.

Nello specifico che cosa offrono queste case:

- impiego di materiali naturali, - basso consumo energetico, - confort abitativo, - rapidità di esecuzione, - rispondenza al capitolato, - mantenimento dei prezzi, - garanzia di 30 anni sulla struttura.

La produzione consente di effettuare una scelta tra tre tipi d'impostazione della casa:

- Case a basso consumo energetico (sp. dei muri perimetrali cm. 24);
- Case da 3 litri (spessore dei muri perimetrali cm.32);
- Case a guadagno termico/ a calore diretto (sp. dei muri perimetrali cm. 58).

La differenziazione dei tre modelli proposti, principalmente riguarda l'isolamento termico-acustico (maggior spessore e impiego di pannelli in fibra naturale brevettati, la tenuta al vento con barriera traspirante e finestre con tripla vetratura) sia sui solai che sulle pareti esterne. Inoltre, con l'applicazione di tecniche diversificate di riscaldamento, quali l'aerazione controllata degli ambienti interni ed il recupero del calore, il fabbisogno energetico si riduce notevolmente, assicurando la prestazione di risparmio nei limiti promessi dalla Ditta, che garantiscono il consumo annuale di 3 litri di olio combustibile al metro quadrato di superficie utile dell'edificio.

L'attenzione che viene posta per rispondere agli innumerevoli fattori legati all'ecologia (4 elementi naturali: aria, sole, acqua, terra), è in continua evoluzione e con una ricerca motivata (in Germania gli impianti a basso consumo energetico e fotovoltaici, con finanziamenti pubblici arrivano a coprire il 70% del costo sostenuto dal privato e gli incentivi alla produzione di energia hanno un'importanza rilevante) non solo si risparmia individualmente ma, il beneficio della collettività, se paragonato al danno sull'ambiente, non ha confronti.

A conclusione vorrei aggiungere che, pur soddisfatto dalla scelta operata, resta comunque sempre valido il discorso di esercitare la professione con spirito attento alle innovazioni sul campo della bioedilizia e non solo, soprattutto perché la singolarità di ogni costruzione rappresenta un'iter progettuale e di esecuzione diverso, sia per il luogo che per l'immobile nel suo essere.

Da ultimo, non sempre è possibile collocare il manufatto prefabbricato in luoghi non idonei al contesto o difficili da raggiungere (il trasporto ed il montaggio richiedono spazi adeguati) e l'aspetto economico non è da sottovalutare. Il costo, paragonato ad un edificio "tradizionale" non risulta competitivo, se non rapportato alla salubrità degli ambienti e sul lungo periodo circa l'aspetto della gestione.

*arch. Fabio Bianchi*

**34**  
**como**



**Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori**

## **D.Lgs n. 235 del 8 luglio 2003**

Alla fine del 2001 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2001/45/CE relativa all'uso delle attrezzature di lavoro - ponteggi, scale portali a pioli e sistemi di accesso e posizionamento mediante funi - messe a disposizione per l'esecuzione dei lavori temporanei in quota, che modifica la direttiva 89/655/CEE (Titolo III D.Lgs 626/94), concernente i requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.

Tale direttiva è stata recepita in Italia con decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 235, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2003 n. 198 ed entrerà in vigore il 19 luglio 2005.

Per quanto concerne le disposizioni generali d'uso relative alle attrezzature di lavoro, il D.Lgs 235 aggiunge l'art. 36-bis al D.Lgs 626 disponendo che il datore di lavoro:

- Deve dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- Deve dimensionare le attrezzature di lavoro in modo confacente alla natura dei lavori da eseguire;
- Deve effettuare lavori temporanei in quota solo se le condizioni atmosferiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Il D.Lgs 235, stabilisce altresì che il datore di lavoro:

sceglie il sistema più idoneo per l'accesso al posto di lavoro in relazione a

- a) frequenza di circolazione
- b) dislivello
- c) durata dell'impiego

dispone per i lavori temporanei in quota l'uso di scala portatile (a pioli), tenendo conto dei tre punti precedenti, limitando i casi in cui l'impiego di altre attrezzature di lavoro non risulti giustificato a causa del:

- a) limitato livello di rischio
- b) breve durata di impiego
- c) caratteristiche esistenti dei siti che il datore di lavoro non può non modificare.

dispone l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto solamente nei casi in cui l'impiego di altre attrezzature di lavoro non risulti giustificato a causa del:

- a) limitato livello di rischio
- b) breve durata di impiego
- c) caratteristiche esistenti dei siti che il datore di lavoro non può non modificare.

Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate, individua le misure atte a minimizzare i rischi insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo ove necessario l'installazione di dispositivi di protezione (collettivi) contro le cadute.

# SICUREZZA

L'Art. 36-ter, introdotto con il D.Lgs 235, definisce gli obblighi del datore di lavoro in funzione dell'impiego delle scale a pioli, attribuendogli la responsabilità in merito alle scelte in ordine a:

- a) dimensione, resistenza e immobilità del supporto su cui vengono appoggiate le scale a pioli;
- b) aggancio sicuro per le scale di tipo sospese;
- c) dispositivo antiscivolo al piede delle scale portatili durante il loro uso;
- d) lunghezza della scala in funzione del livello di accesso;

La normativa nazionale vigente, (D.P.R. n. 547/1955 e D.P.R. n. 164/1956) fornisce già prescrizioni in linea con la direttiva Europea, ma il D.Lgs pone in capo al datore di lavoro l'obbligo non solo della scelta di un'attrezzatura idonea alla natura dei lavori da eseguire, ma anche il monitoraggio sull'uso corretto, da parte degli addetti.

L'Art. 36-quater, definisce invece gli adempimenti del datore di lavoro in funzione dell'impiego dei ponteggi, attribuendogli obblighi in merito a:

- a) redazione di calcoli di resistenza e di stabilità con relativo schema di impiego per configurazioni strutturali non conformi o previste nel libretto ...con esclusione se si provvede all'assemblaggio del ponteggio in conformità ai Capi IV, V e VI del D.P.R. n. 164
- b) redazione (a mezzo di persona competente) di un piano di montaggio, uso e smontaggio in funzione della complessità del ponteggio scelto attribuendogli la responsabilità in merito alle scelte, assicurando:
  - a) la stabilità del ponteggio e del relativo piano di appoggio;
  - b) la portata degli elementi
  - c) i dispositivi appropriati che impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l'uso;
  - d) impedire la formazione / creazione di spazi vuoti fra gli impalcati e/o mancata dotazione di dispositivi verticali di protezione;
  - e) il montaggio e lo smontaggio affidato a per-

sonale debitamente formati e sotto la sorveglianza di un preposto.

Per quanto riguarda gli obblighi concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, l'Art. 36-quinques del D.Lgs 235 dispone che i datori di lavoro impieghi sistemi in conformità ai seguenti requisiti:

- a) utilizzo di due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno (funi di lavoro) e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario di sicurezza (funi di sicurezza);
- b) lavoratori dotati di adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;
- c) fune di lavoro dotate di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e di sistema autobloccante;
- d) attrezzi in uso ai lavoratori agganciati all'imbracatura del lavoratore o ad altro strumento idoneo;
- e) programma e sorveglianza dei lavori dispone che i datori di lavoro fornisca:
  - a) adeguata e mirata formazione del personale con particolare riguardo alle procedure di salvataggio.

In conclusione, l'entrata in vigore del D.Lgs 235, previsto per il 19 luglio 2005, evidenzia maggiormente la responsabilità dei datori di lavoro nella gestione di attrezzature a larga diffusione, ma è da intendersi anche come una norma di buona condotta nell'uso quotidiano di attrezzature - scale portatili - che ricordiamo, sono attrezzature molto diffuse sia in ambiente di lavoro sia in ambiente domestico.

Un'elaborazione dell'ISPEL relativa all'anno 2000, calcola in 140.000 gli infortuni dovute a scale portatili nel solo ambiente domestico ed in 33.000 quelli in ambienti di lavoro.

È opinione comune che la scala è un'attrezzatura pericolosa, in quanto genera, in chi la usa, una sensazione di instabilità e di insicurezza, spingendo l'utente a modificare il proprio comportamento quando si trova su di essa, ma è altresì vero che non sempre l'utente usa la scala nel modo corretto, nonostante le indicazioni fornite dal fabbricante nel libretto delle istruzioni.

**In assenza di veri  
e propri controlli  
spesso la propria casa  
è l'ambiente  
più a rischio**

## **Infortuni domestici**

Gli infortuni domestici rappresentano un fenomeno socialmente rilevante, tale da richiedere idonei indirizzi per la loro riduzione.

Le attività domestiche evidenziano un quadro preoccupante con aumento continuo degli infortuni. In Italia, il numero degli stessi da 2.743.000 nell'anno 1988 è passato a 4.380.000 nell'anno 2000, con un aumento di circa il 60%. Inoltre, secondo stime dell'ISPEL, gli infortuni mortali nell'anno 1999 sono stati circa 8.000 a fronte di 1.367 denunciati negli ambienti di lavoro, nell'anno 2000.

Occorre ricordare che, di fatto, l'ambiente domestico non è sottoposto a controlli e, pertanto, il fenomeno potrebbe essere sottostimato, poiché molti casi d'infortunio si limitano al ricorso del medico di base o si risolvono nello stesso livello familiare. Gli infortuni registrati sono, quindi, quelli con conseguenze più gravi che richiedono prestazioni ospedaliere o con esito mortale.

Il fenomeno evidenziato, pur in carenza di dati statistici, è di grande rilevanza sociale, con conseguenze evidenti sul piano sanitario, economico e sulla perdita di giornate lavorative.

È lecito domandarsi come ridurre il fenomeno degli incidenti. L'esperienza dimostra che il problema può essere affrontato seguendo due direzioni, tra loro complementari, sull'elemento materiale (prodotti ed impianti) e sul comportamento delle persone. La constatazione esposta è rilevante, dimostrando la possibilità di soluzioni ad ampio raggio e d'individuazione di strumenti e metodi che consentano la realizzazione delle attività in sicurezza, senza necessariamente adottare mezzi e strumenti innovativi, poiché basterebbe riferirsi all'esperienza in altri settori.

L'elemento materiale, inteso come prodotti ed

impianti, è di più semplice risoluzione poiché inquadrabile in una norma che prescriva i requisiti essenziali di sicurezza.

Per la valutazione di un prodotto sicuro è vigente una direttiva comunitaria n. 2001/95/CE, recepita in Italia con il D. Lgs 21 maggio 2004, n. 172 "Sicurezza generale dei prodotti" (G.U. del 16 luglio 2004, n. 165).

Per quanto concerne, invece, gli impianti nelle costruzioni, è utile richiamare le principali disposizioni normative riguardanti la sicurezza quali la circolare del Ministero dell'interno n. 73/1971, la legge 5 marzo 1990 n. 46, il D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447, il D.M. 12 aprile 1996, il D.P.R. 15 novembre 1996 n. 61, il D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551, la norma CEI 11.1, la norma UNI-CIG 7129.

Notevole importanza riveste, invece, il comportamento delle persone, che non è certamente meno incidente del prodotto sicuro o della corretta installazione degli impianti.

È necessario però evidenziare come informare e formare il cittadino in ambiente domestico, poiché possa acquisire la cultura della prevenzione e della sicurezza, chi deve e come deve comunicare con il cittadino. Nel panorama legislativo nazionale è vigente la legge 3 dicembre 1999 n. 493, "Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici", meglio conosciuta come l'istituzione dell'assicurazione obbligatoria per le casalinghe. La finalità della legge è però più ampia, poiché "promuove iniziative dirette a tutelare la sicurezza e la salute attraverso la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione e l'istituzione di una forma assicurativa con-

# SICUREZZA

tro il rischio infortuni domestici, derivante dal lavoro svolto in ambiente domestico" (art. 1).

Si deduce, quindi, che la legge 493/1999 promuove i principali fattori e strumenti per favorire la crescita comportamentale del cittadino verso la cultura della prevenzione e della sicurezza, per contrastare il fenomeno della crescita degli infortuni domestici.

Le istituzioni (Ministeri, ISPEL, INAIL, associazioni di categoria e dei consumatori, ecc.) dovranno

concertare fra loro azioni per essere determinanti nell'influire su quei fattori di comportamento che consentano una vita sicura nell'ambiente domestico.

La massima attenzione dovrà esser posta per la preparazione delle future generazioni coinvolgendo le scuole d'ogni ordine e grado, affinché formino individui sensibili alla cultura della sicurezza, convinti che essa non è un disposto legislativo ma un valore essenziale della vita.

*La Commissione Elettrotecnica*

## Collaborazioni praticantato

Le nuove offerte  
e le nuove  
domande  
disponibili

**38**  
*como*

### OFFERTE

Nominativi	Località	Telefono	Specializzazione
Arch. Michele pierpaoli	Como	031-570508	Edilizia
Per. Ind. Livio fabio	Como	031-262379	Edilizia
Studio per. Ind. Molteni - macor	Villa guardia	031-4860500	Edilizia
Per. Ind. Locatelli valter	Villa guardia	031-481187	Edilizia
Per. Ind. Sferruzza antonio	Villa guardia	031-480287	Edilizia
Ing. Ajani giampiero	Como	031-264345	Elettrotecnica/meccanica
Impresa fratelli ballan	Olgiate comasco	031-986698	Edilizia
Per. Ind. Avalli enrico	Faloppio	031-986851	Meccanica/termotecnica

### Richieste

Nominativi	Località	Telefono	Specializzazione
Per. Ind. Piro alessandro	Cernobbio	031-512529	Edilizia
Per ind. Spiga matteo	Cantu'	328-2412180	Elettrotecnica
Per. Ind. Legovich ivan	Como	333-2499596	Elettrotecnica
Per. Ind. Demarchi laura		347-1684556	Disegno tessuti
Per. Ind. Tosetti luca	Como	339-3723276	Termotecnica
Per. Ind. Mercadante michele	Como	031-592370	Informatica
Per. Ind. Cavalleri mauro	Como	031-521405	Edilizia

L'elenco aggiornato con tutte le date

## Consulenze

Sono confermate le consulenze GRATUITE a favore degli iscritti con i seguenti orari e giorni di ricevimento:

1° lunedì del mese	h. 17.00	Consulenza fiscale	Dott. Eugenio Testoni
1° lunedì del mese	h. 17.00	Consulenza abbattimento barriere architettoniche	Per. Ind. Antonio Sferruzza
1° lunedì del mese	h. 17.00	Consulenza urbanistica legale	Avv. Massimo Bottinelli
2° lunedì del mese	h. 17.00	Consulenza problemi condominiali	Per. Ind. Marco Quadranti
2° martedì del mese	h. 18.00	Consulenza legale	Avv. Cesare Piovan
3° lunedì del mese	h. 17.00	Consulenza EPPI	Per. Ind. Luciano Banti
3° lunedì del mese	h. 17.00	Consulenza per radioprotezione	Per. Ind. Giorgio Besseghini

Si ricorda che è indispensabile la prenotazione telefonica, anticipando via fax o e-mail una settimana prima dell'appuntamento, il quesito da sottoporre ai consulenti.

**39**  
**como**

## Cena sociale 2004

La tradizionale cena sociale, si è tenuta lo scorso 26 novembre presso la "Trattoria Tipica La Capanna" - Lurago d'Erba (CO).

Come è ormai tradizione del nostro Collegio, nel corso della serata sono stati conferiti i premi ai colleghi che festeggiano i loro "primi" 40 anni di ininterrotta iscrizione all'Albo:

GERARDO	BAIETTI
GIULIANO	CORENGIA
GIORGIO	COSTAMAGNA
CARLO	LEONI
GIANFRANCO	TABORELLI
CESARE	VITTA

Anche quest'anno si è voluto premiare, augurandoci di poterlo ripetere ogni anno, quei colleghi che hanno raggiunto lo storico traguardo dei 50 anni o più di iscrizione ininterrotta all'albo:

GIANCARLO	BARATELLI
VITTORIO	DE ROSA
CARLO	PEDUZZI
GIULIANO	TESTONI

A tutti i premiati vanno ancora una volta le più vive congratulazioni e gli auguri di un lungo e felice proseguimento dell'attività professionale da parte di tutti gli iscritti.



Nella foto, il presidente Paolo Bernasconi insieme ai periti industriali premiati in occasione della cena sociale di dicembre

## Esami 2005

L'elenco dei candidati  
suddivisi per sezione

In data 24/2/2005 è stata emanata l'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, pubblicata sulla G.U. 4° Serie Speciale n. 18 del 4/3/2005, che indice la sessione degli Esami di Stato per l'anno 2005.

Gli esami avranno inizio il **20 ottobre 2005 alle ore 8.30** con lo svolgimento della prima prova scritta o scritto-grafica. Proseguiranno il giorno **21 ottobre 2005 alle ore 8.30** con lo svolgimento della seconda prova scritta o scritto-grafica.

**40**  
**como**

### ELENCO DEI CANDIDATI SUDDIVISI PER SEZIONE

#### EDILIZIA

N°	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita		Requisito di ammissione posseduto
1.	BERBENNI	LUCA	COMO	18-06-80	D
2.	CIARCIÀ	ANDREA	COMO	22-06-79	D
3.	CICERI	ANDREA	COMO	17-01-83	D
4.	CORTOSE	ROSSELLA	COMO	13-11-83	D
		(requisito in corso di maturazione data prevista di acquisizione 09/09/05)			
5.	COTI ZELATI	SILVIO	COMO	05-02-79	A-D
6.	DI FRANCO	MASSIMO	COMO	04-01-71	D
7.	GIULIANI	FEDERICA	COMO	20-08-83	D
		(requisito in corso di maturazione data prevista di acquisizione 04/05/05)			
8.	LA BARBERA	ALESSANDRO	COMO	29-01-82	D
		(requisito in corso di maturazione data prevista di acquisizione 29/09/05)			
9.	MILONE	SANDRO	FOGGIA	04-09-81	D
		(requisito in corso di maturazione data prevista di acquisizione 15/10/05)			
10.	NARDI	ALESSANDRO	COMO	11-12-84	D
		(requisito in corso di maturazione data prevista di acquisizione 09/10/05)			
11.	PALMISANO	LUCA	COMO	11-12-82	A
		(requisito in corso di maturazione data prevista di acquisizione 04/09/05)			

12.	PAVAN	PARIDE	COMO	24-03-79	D
13.	PEPE	MARCO	COMO	13-01-72	D
14.	SCOTTI	ADRIANO	CANTU'	28-07-78	A
15.	VAIANA	MARCO	COMO	26-02-77	D
16.	VANINI	ALBERTO MARIO	COMO	02-04-82	D
	(requisito in corso di maturazione data prevista di acquisizione 16/09/05)				

## ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE (nuovo ordinamento)

N°	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita		Requisito di ammissione posseduto
1.	BALLABIO	GIANCARLO	ALZATE BRIANZA	18-05-56	D
	(requisito in corso di maturazione data prevista di acquisizione 26/09/05)				
2.	BATTISTESSA	DANILO	GRAVEDONA (Co)	03-08-83	D
	(requisito in corso di maturazione data prevista di acquisizione 08/09/05)				
3.	BODINI	FRANCESCO	CANTU'	28-12-77	A
4.	CHIANETTA	DANIELE	CANTU' (Co)	25-08-82	D
5.	IANNIZZOTTO	CHRISTIAN	SARONNO (Va)	24-03-80	D
6.	MIGLIAZZA	GIUSEPPE	ERBA (Co)	11-11-75	A-D
7.	PAGANI	ANDREA	CANTU' (Co)	02-08-83	D
8.	PONITI	NICOLAS	COMO	26-10-81	A
	(requisito in corso di maturazione data prevista di acquisizione 09/09/05)				
9.	RUSCONI	FABIO	COMO	15-03-81	A

**41**  
**como**

## ELETTROTECNICA (precedente ordinamento)

N°	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita		Requisito di ammissione posseduto
1.	BELLINI	DAVIDE	COMO	30-08-75	A
2.	BRAVI	PAOLO	SEREGNO (MI)	10-02-76	A
3.	CLERICI	GIORGIO	COMO	02-04-51	A
4.	GRASSI	ELIA	NESSO	05-02-72	A
5.	LAURORA	MARINO	TRANI (Ba)	28-01-52	A
6.	REDAELLI	PIERLUIGI	ERBA	17-10-77	A
7.	TRANQUILLINI	CARLO	CANTU'	10-01-66	A

## CHIMICA INDUSTRIALE (precedente ordinamento)

N°	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita		Requisito di ammissione posseduto
1.	PEPE	GIANLUCA	FIGINO SERENZA	22-01-71	A
	(requisito in corso di maturazione data prevista di acquisizione 15/07/05)				

## CHIMICA (nuovo ordinamento)

N°	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita		Requisito di ammissione posseduto
1.	MOSCATELLI	FRANCESCA	COMO	16-09-82	A
		(requisito in corso di maturazione data prevista di acquisizione 01/06/05)			

## TERMOTECNICA

N°	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita		Requisito di ammissione posseduto
1.	COTTA	DAVIDE	SARONNO (Va)	17-05-81	D
2.	MAURI	GIORGIO	CANTU'	15-02-79	A - D
		(requisito in corso di maturazione data prevista di acquisizione 03/03/05)			

## ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI (nuovo ordinamento)

**42**  
*como*

N°	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita		Requisito di ammissione posseduto
1.	MORANDI	GIANLUCA	TRADATE (Va)	12-05-80	A

## MECCANICA (precedente ordinamento)

N°	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita		Requisito di ammissione posseduto
1.	CASTIGLIONI	KLAUS	TRADATE (Va)	11-09-76	A

## INDUSTRIA TINTORIA

N°	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita		Requisito di ammissione posseduto
1.	AMOROSO	SIMONA	FOGGIA	05-02-78	A

**TOTALE N. 39 DOMANDE**

## Un **BENVENUTO** ai nuovi iscritti all'Albo professionale

DATA	NOMINATIVI	SPECIALIZZAZ.	ISCRIZ.	DATA E LUOGO DI NASCITA		RESIDENZA	
1-gen-05	ALBERIO Per. Ind. ANDREA	Elettrotecn./Automaz.	1920	25-mag-78	COMO CO	Via SERAFINO, 43	22027 RONAGO CO
5-apr-05	ARNABOLDI Per. Ind. FABIO	Elettrotecnico	1939	29-mag-68	COMO CO	Via Raffaello 8	22070 MONTANO LUCINO CO
1-mar-05	BALLERINI Per. Ind. FABRIZIO	Edile	1932	3-ott-80	COMO CO	Via Ponisio 10	22070 SENNA COMASCO CO
3-mag-05	BOCCHI Per. Ind. ANDREA	Edile	1943	9-mar-78	COMO CO	Via Roncoroni, 15	22077 OLGiate COMASCO CO
1-gen-05	BONANNO Per. Ind. LUCA	Edile	1921	29-apr-81	COMO CO	Via Perugino, 1	22100 COMO CO
1-mar-05	BONFANTI Per. Ind. SIMONE	Edile	1933	21-apr-78	COMO CO	VIA RONGIO, 27	22077 OLGiate COMASCO CO
3-mag-05	BRACCHETTI Per. Ind. FABIO	Edile	1944	22-mar-75	TRADATE VA	Via Campo dei Fiori, 3	22070 CASTELNUOVO BOZZENTE CO
1-gen-05	BRENNA Per. Ind. PIETRO	Edile	1922	13-nov-81	COMO CO	Via Rezzonico 23	22100 COMO CO
1-gen-05	CAIROLI Per. Ind. MATTEO	Elettrotecn./Automaz.	1923	16-ott-81	COMO CO	Via Bernardino Luini, 7	22077 OLGiate COMASCO CO
1-gen-05	CAIROLI Per. Ind. MICHELE	Edile	1924	20-mar-73	COMO CO	Via Manzoni, 21	22071 CADORAGO CO
1-gen-05	CANTARONE Per. Ind. CHRISTIAN	Elettrotecnico	1925	5-feb-73	COMO CO	Via Corte Cavalee, 8	22030 LIPOMO CO
5-apr-05	CARNELLI Per. Ind. FIORENZO	Termotecnico	1940	15-dic-66	TRADATE VA	Via Piretta 179	22070 BINAGO CO
3-mag-05	CASAGRANDE Per. Ind. ATTILIO	Edile	1945	30-gen-73	COMO CO	Via Isonzo, 13	22070 APPIANO GENTILE CO
25-gen-05	CAVADINI Per. Ind. MATTEO	Edile	1929	14-mar-77	COMO CO	Via Plinio 8	22070 CASNATE CON BERNATE CO
1-mar-05	DELL AIA Per. Ind. ANDREAS	Edile	1934	7-giu-80	MONCHENGLADBACH EE	Via S. Gottardo 9	22074 LOMAZZO CO
5-apr-05	DELL'AVO Per. Ind. DAVIDE	Edile	1941	23-dic-76	GRAVEDONA CO	Via San Bernardo 10	22010 PLESIO CO
5-apr-05	GALLI Per. Ind. DIEGO	Meccanica	1942	20-mar-80	COMO CO	Via Ravona 6	22020 SAN FERMO DELLA BATTAGLIA CO
3-mag-05	GUMIERO Per. Ind. WILMA	Tessile	1946	23-set-62	COMO CO	Via Dante, 2	22030 MONTORFANO CO
25-gen-05	LUCINI Per. Ind. MICHELE	Elettrotecnico	1930	16-set-66	COMO CO	Via Milano, 22	22063 CANTU' CO
1-mar-05	MARELLI Per. Ind. MATTEO	Edile	1935	14-mag-82	ERBA CO	Via Belloni 1	22031 ALBAVILLA CO
25-gen-05	MERCURI Per. Ind. BERNADETTE	Edile	1931	7-lug-79	COMO CO	Via Ferrari, 12	22073 FINO MORNASCO CO
1-mar-05	MERONI Per. Ind. COSETTA	Elettrotecn./Automaz.	1936	20-nov-81	ERBA CO	Via Belgioioso 8	22036 ERBA CO
3-mag-05	MONTI Per. Ind. SIMONE	Elettrotecnico	1947	20-mar-75	CANTU' CO	Via V. Veneto 56 A	22070 VERTEMATE CON MINOPRIO CO
3-mag-05	PANZERI Per. Ind. FRANCESCO	Edile	1948	25-set-78	COMO CO	Via Como, 10	22070 SOLBIATE CO
1-mar-05	PROCOPIO Per. Ind. FLORIANO	Edile	1937	20-mag-78	COMO CO	VIA BASSO FORMIANO, 10	22031 ALBAVILLA CO
1-gen-05	RIZZI Per. Ind. JURI	Termotecnico	1926	22-ago-71	VENEZIA VE	Via Carugo 19	22069 ROVELLASCA CO
1-gen-05	SANTORO Per. Ind. MATTEO	Edile	1927	26-nov-80	COMO CO	Via Parini, 4	22020 CAVALLASCA CO
1-gen-05	SCIUCHETTI Per. Ind. DAVIDE	Elettrotecn./Automaz.	1928	19-set-82	TRADATE VA	Via Del Lavoro 2	22070 LIMIDO COMASCO CO
3-mag-05	SOMAINI Per. Ind. FEDERICA	Edile	1949	26-lug-78	COMO CO	Via Vignazze, 9	22077 OLGiate COMASCO CO
3-mag-05	STECCHA Per. Ind. MARCO	Edile	1950	20-dic-77	COMO CO	Via Faloppio, 9	22029 UGGiate TREVANO CO
1-mar-05	ZEDDA Per. Ind. MAURO	Edile	1938	8-lug-79	COMO CO	VIA INTIMIANO, 21/B	22070 SENNA COMASCO CO

# SEGRETERIA

## BANCHE DATI

Da quest'anno il Collegio, con l'intento di potenziare il servizio di supporto normativo gli iscritti, ha integrato le precedenti banche dati della DEAGOSTINI PROFESSIONALE con un nuovo pacchetto contenente tutta la giurisprudenza della Cassazione Civile.

Pertanto le banche di cui gli iscritti possono disporre per ricerche legislative e giurisprudenziali sono:

- Opera le LEGGI D'ITALIA (Il testo dei provvedimenti italiani vigente e coordinato, il commento giurisprudenziale di tutte le Magistrature)
- Opera EDILDEA (contiene il testo vigente della normativa comunitaria, nazionale e regionale ed in particolare sono presenti tutti gli allegati tecnici che sono riportati nel testo integrale vigente, compresi gli schemi, le tabelle e i grafici in essi contenuti)
- Opera CASSAZIONE CIVILE (raccolge nella loro INTEGRITÀ le sentenze e le ordinanze emesse dalla Cassazione civile a partire dal 1986)
- Opera il REPERTORIO di Giurisprudenza (raccolge le MASSIME pubblicate dalle principali riviste giuridiche italiane a partire dal 1981 ad oggi).

Gli iscritti potranno richiedere documenti e leggi alla segreteria che provvederà a ritrasmetterle via e-mail al richiedente.

**44**

**como**

## ELECTRA OMNIA

- NORME CEI - S 012 - Raccolta per installazione cavi e apparecchi per impianti a bassa tensione

Gli iscritti potranno visionare e stampare stralci delle norme presso la sede del Collegio.

## CORSI APICO

L'APICO e il Collegio, con l'adesione dell'Ordine degli Ingegneri, organizzano per il prossimo autunno i seguenti corsi:

- Corso di abilitazione per Coordinatori della sicurezza nei cantieri (120 ore)
- Corso per Esperti in tutela dei beni ambientali (programma e scheda d'iscrizione sono scaricabili dal sito [www.peritiindustriali.como.it](http://www.peritiindustriali.como.it))
- Corso sulle Barriere architettoniche
- Corsi di excel base e avanzato

Per ricevere maggiori informazioni gli interessati possono contattare la segreteria o consultare il sito [www.peritiindustriali.como.it](http://www.peritiindustriali.como.it)

## CIRCOLARI VIA E-MAIL

Un notevole numero di iscritti ha richiesto che gli fossero inviate le circolari via e-mail per poterle stampare, archiviare e ricevere in tempo reale.

Invitiamo pertanto i colleghi che utilizzano regolarmente la posta elettronica ad usufruire di tale servizio, trasmettendo una e-mail alla segreteria del Collegio all'indirizzo [collegioperiticomo@tin.it](mailto:collegioperiticomo@tin.it) richiedendo di ricevere le comunicazioni via posta elettronica.

Ci sarà così anche un contestuale controllo e aggiornamento dei vari indirizzi e-mail.